

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2213

La presente Errata Corrige e i chiarimenti sono visibili su: www.consip.it e www.acquistinretepa.it.

In ragione dell’errata corrige i seguenti documenti di gara sono stati ripubblicati:

- A. Capitolato d’Oneri;**
- B. Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1;**
- C. Schema di Accordo Quadro Lotti 7-11;**
- D. Indicatori di qualità Lotto 1.**

ERRATA CORRIGE n. 5

- 1) Capitolato d’Oneri, paragrafo 3 tabella “prezzi unitari a base d’asta e quantità per il LOTTO 1”, paragrafo 17.1 tabella “Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica per il LOTTO 1”;**
- 2) Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1, paragrafo 2.2 e 3;**
- 3) Schema di Accordo Quadro Lotti 7-11, paragrafo 3.2;**
- 4) Indicatori di qualità Lotto 1, indicatore RSER.**

CHIARIMENTI – TRANCHE IV

ID chiarimento	Riferimento documentazione	Chiarimento
988	Allegato 21 art. 12 Schema di accordo quadro	<p>DOMANDA Si richiede rispetto all’ Art.12 ALLEGATO 21 Schema Accordo Quadro se l’ammontare delle eventuali penali afferenti l’Accordo Quadro è da sommarsi o comunque ha qualche grado di relazione nel calcolo con l’ammontare di quelle afferenti i contratti specifici al punto Art. 8 dello Schema di Contratto esecutivo/Contratto di fornitura. Ovvero, se la somma delle penali afferenti l’Accordo Quadro e quelle afferenti uno o più Contratti esecutivi non possa comunque superare il tetto massimo del 10% riferito alla base d’asta di ogni singolo lotto.</p> <p>RISPOSTA Non si conferma. La soglia del 10% relativa alle penali che Consip potrà applicare ai sensi dell’art. 12, comma 12 è distinta dalla soglia sempre prevista al citato articolo, comma 13, in capo alle Amministrazioni.</p>
989	ALLEGATO 3 A	<p>DOMANDA Si richiede rispetto all’ Art.12 ALLEGATO 3 A se il valore percentuale massimo del 10% delle penali è riferito alla base d’asta di ciascun lotto rispetto all’Accordo Quadro</p> <p>RISPOSTA Si conferma. Si veda l’art. 12 dello Schema di Accordo Quadro, laddove si fa riferimento al valore dello stesso.</p>

990	Capitolato d'Oneri al paragrafo "14	<p>DOMANDA Sul Capitolato d'Oneri al paragrafo "14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", sono indicate le modalità per procedere all'assolvimento dell'imposta di bollo, sull'istanza di partecipazione. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione dei seguenti campi: campo 4, campo 5, campo 6, campo 11 e campo 12. Per procedere al versamento on line del modello F23, la banca chiede obbligatoriamente di indicare la CAUSALE – campo 9. Si chiede, pertanto, alla Stazione Appaltante di voler indicare il codice CAUSALE da utilizzare.</p> <p>RISPOSTA Il codice da indicare nel campo 9 del predetto modello F23 corrisponde a: "IN".</p>
991	Capitolato d'Oneri al paragrafo "14	<p>DOMANDA QUESITO: Sul Capitolato d'Oneri al paragrafo "14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", sono indicate le modalità per procedere all'assolvimento dell'imposta di bollo, sull'istanza di partecipazione. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione dei seguenti campi: campo 4, campo 5, campo 6, campo 11 e campo 12. Per procedere al versamento on line del modello F23, la banca chiede obbligatoriamente di indicare la CAUSALE – campo 9. Si chiede, pertanto, alla Stazione Appaltante di voler indicare il codice CAUSALE da utilizzare.</p> <p>RISPOSTA Si veda la risposta al chiarimento ID 990</p>
992	Capitolato D'oneri per i lotti 7,8,9,10,11 criterio C15 e C16	<p>DOMANDA Con riferimento al Capitolato D'oneri per i lotti 7,8,9,10,11 criterio C15 e C16 ed ai chiarimenti pubblicati, in particolare riferendoci al chiarimento 879, nel quale si afferma che la certificazione "Alibaba Cloud Professional - Cloud Computing" è riconducibile a competenze "vendor" sviluppate su piattaforme cloud non-vendor neutral. Si chiede di confermare che relativamente ai criteri C15 e C16 ambito a) sia considerabile equivalente il possesso di certificazione Alibaba Cloud Professional - Cloud Computing.</p> <p>RISPOSTA Si veda risposta al chiarimento ID 1004.</p>
993	Capitolato D'oneri per i lotti 7,8,9,10,11 criterio C15 e C16	<p>DOMANDA Con riferimento al Capitolato D'oneri per i lotti 7,8,9,10,11 criterio C15 e C16 ed ai chiarimenti pubblicati, in particolare riferendoci al chiarimento 879, nel quale si afferma che la certificazione "Alibaba Cloud Professional - Cloud Computing" è riconducibile a competenze "vendor" sviluppate su piattaforme cloud non-vendor neutral. Si chiede di confermare che relativamente ai criteri C15 e C16 ambito b) sia considerabile equivalente il possesso di certificazione Alibaba Cloud Professional - Cloud Computing.</p> <p>RISPOSTA Si veda risposta al chiarimento ID 1004.</p>

994	Capitolato D'oneri per i lotti 7,8,9,10,11 criterio C15 e C16	<p>DOMANDA Con riferimento al Capitolato D'oneri per i lotti 7,8,9,10,11 criterio C15 e C16 ed ai chiarimenti pubblicati, in particolare riferendoci al chiarimento 879, nel quale si afferma che la certificazione "Alibaba Cloud Professional - Cloud Computing" è riconducibile a competenze "vendor" sviluppate su piattaforme cloud non-vendor neutral. Si chiede di confermare che relativamente ai criteri C15 e C16 ambito c) sia considerabile equivalente il possesso di certificazione Alibaba Cloud Professional - Cloud Computing.</p> <p>RISPOSTA Si veda risposta al chiarimento ID 1004.</p>
995	Capitolato D'oneri per i lotti 7,8,9,10,11 criterio C15 e C16	<p>DOMANDA Con riferimento al Capitolato D'oneri per i lotti 7,8,9,10,11 criterio C15 e C16 ed ai chiarimenti pubblicati, in particolare riferendoci al chiarimento 879, nel quale si afferma che la certificazione "Alibaba Cloud Professional - Cloud Computing" è riconducibile a competenze "vendor" sviluppate su piattaforme cloud non-vendor neutral. Si chiede di confermare che relativamente ai criteri C15 e C16 ambito e) sia considerabile equivalente il possesso di certificazione Alibaba Cloud Professional - Cloud Computing.</p> <p>RISPOSTA Si veda risposta al chiarimento ID 1004.</p>

996	<p>All. 14 - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato Tecnico Generale_NEW", al "All. 16B - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato Tecnico Speciale Servizi di Supporto Lotti 2-6_NEW" ed al "All. 16C - ID 2213 - Public Cloud - CT Speciale Lotti 7-11_NEW Errata corrige n 3</p>	<p>DOMANDA Riferendoci ai documenti: "All. 14 - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato Tecnico Generale_NEW", al "All. 16B - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato Tecnico Speciale Servizi di Supporto Lotti 2-6_NEW" ed al "All. 16C - ID 2213 - Public Cloud - CT Speciale Lotti 7-11_NEW Errata corrige n 3", in relazione al fatto che la fornitura dei lotti 2-11 interessa le PA le cui sedi sono dislocate sul territorio Italiano e che possano essere necessari sopralluoghi e/o incontri presso le sedi delle Amministrazioni e che le attività che richiedono la presenza fisica dell'Amministrazione si terranno sempre presso la sede dell'Amministrazione stessa, si chiede di confermare che le attività dei suddetti lotti siano da erogarsi in lingua italiana ed all'interno del territorio Italiano presso le specifiche sedi dell'Amministrazione e/o le sedi del Fornitore.</p> <p>RISPOSTA Si conferma che tali attività verranno eseguite presso le sedi dell'Amministrazione dislocate sul territorio italiano e che verranno erogate tendenzialmente in lingua italiana, anche se non si esclude l'utilizzo della lingua inglese per alcune specifiche attività di tipo tecnico o per le interazioni necessarie con altri fornitori dell'Amministrazione.</p>
997	<p>All. 15 - ID 2213 - Gara Public Cloud - Appendice 1 OT - Schede Esperienze pregresse", ed al "ID 2213 - Gara Public Cloud - CAPITOLATO D'ONERI_NEW"</p>	<p>DOMANDA Riferendoci ai documenti: "All. 15 - ID 2213 - Gara Public Cloud - Appendice 1 OT - Schede Esperienze pregresse", ed al "ID 2213 - Gara Public Cloud - CAPITOLATO D'ONERI_NEW". Si chiede di confermare che le esperienze pregresse, di cui al criterio C02, dovendo essere inerenti ai servizi oggetto della presente iniziativa che prevedono tra l'altro la realizzazione di documentazione in italiano, debbano essere state maturate dal fornitore presso clienti sul territorio Italiano.</p> <p>RISPOSTA Non si conferma. Le esperienze pregresse del concorrente possono essere state eseguite dal fornitore anche presso clienti europei non presenti sul territorio italiano.</p>

<p>998</p>	<p>All. 16A - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW - par 3" ed in particolare al criterio R3 ed ai requisiti minimi sottesi (da REQ_CMP_01 a REQ_CMP_05)</p>	<p>DOMANDA In riferimento al documento: " All. 16A - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW - par 3" ed in particolare al criterio R3 ed ai requisiti minimi sottesi (da REQ_CMP_01 a REQ_CMP_05) si prega di confermare che: a) per la comprova documentale dei requisiti minimi, poiché come specificato in numerosi chiarimenti (i.e. cfr. chiarimenti 58, 87,203, 589, ...) la CMP può essere oggetto di personalizzazione, estensione o integrazione anche realizzabile in fase esecutiva a valle dell'aggiudicazione, sia sufficiente produrre una dichiarazione di rispetto del requisito ai sensi del DPR 445/2000. In caso non si confermi si richiede di dettagliare la documentazione da produrre a comprova; b) La comprova dei primi 4 requisiti minimi (da REQ_CMP_01 a REQ_CMP_04) sia da effettuarsi esclusivamente mediante le azioni di verifica indicate in tabella e non sia necessaria una comprova documentale.</p> <p>RISPOSTA In relazione al punto A non si conferma. Si faccia riferimento a quanto definito nel capitolato tecnico speciale lotto 1 paragrafo 3 in relazione alle modalità di comprova (come tra l'altro specificato nella risposta al chiarimento ID 589 citato). In relazione al punto B, si conferma, fermo restando quanto dichiarato dal concorrente con le modalità di presentazione dell'offerta tecnica specificata nel Capitolato d'Oneri. Si veda altresì risposta al chiarimento ID 999.</p>
<p>999</p>	<p>All. 16A - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW - par 3" ed in particolare al criterio R3</p>	<p>DOMANDA In riferimento al documento: " All. 16A - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW - par 3" ed in particolare al criterio R3 si prega di confermare che per la comprova documentale dei requisiti migliorativi, poiché come specificato in numerosi chiarimenti (i.e. cfr chiarimenti 58, 87,203, 589, ...) la CMP può essere oggetto di personalizzazione, estensione o integrazione anche realizzabile in fase esecutiva a valle dell'aggiudicazione, sia sufficiente produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. Nel caso in cui non si confermi, si richiede di dettagliare la documentazione da produrre a comprova.</p> <p>RISPOSTA Non si conferma. Si precisa che nei chiarimenti citati, non si avalla mai la possibilità di verifiche in fase di esecuzione ma come chiaramente indicato nella documentazione di gara le fasi di comprova/verifica sono esclusivamente "la verifica tecnica e la verifica in sede di stipula". Pertanto per documentazione a comprova il concorrente può produrre documentazione tecnica di prodotto/screenshot/altra documentazione del Concorretne che consentano di verificare adeguatamente tutto quanto offerto.</p>

1000	All. 16A - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW - par 3" ed in particolare al criterio R4	<p>DOMANDA In riferimento al documento: " All. 16A - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW - par 3" ed in particolare al criterio R4 ed ai requisiti minimi sottesi (REQ_FIN_01 e REQ_FIN_02) si prega di confermare che:</p> <p>a) La comprova dei due requisiti minimi (REQ_FIN_01 e REQ_FIN_02) sia da effettuarsi esclusivamente mediante le azioni di verifica indicate in tabella e non sia necessaria una comprova documentale;</p> <p>b) in caso non si confermi il punto sub a) per la comprova documentale dei requisiti minimi, poiché come specificato in alcuni chiarimenti (i.e. cfr chiarimento 303) il cost management Tool può essere oggetto di integrazione, sia sufficiente produrre una dichiarazione di rispetto del requisito ai sensi del DPR 445/2000. In caso non si confermi, si chiede di dettagliare la documentazione da produrre a comprova.</p> <p>RISPOSTA In relazione al punto A si faccia riferimento a quanto definito nel capitolato tecnico speciale lotto 1 paragrafo 3 in relazione alle modalità di comprova. In relazione al punto B, per quanto riguarda i requisiti minimi, il cost management deve soddisfarli all'atto della verifica prevista dal CT speciale lotto 1. Per quanto riguarda i requisiti migliorativi eventualmente offerti dal concorrente gli stessi vanno comprovati in via documentale come previsto dal CT speciale lotto 1 paragrafo 3 per la componete specifica requisiti migliorativi</p>
1001	All. 16A - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW - par 3" ed in particolare al criterio R4	<p>DOMANDA In riferimento al documento: " All. 16A - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW - par 3" ed in particolare al criterio R4, si prega di confermare che per la comprova documentale dei requisiti migliorativi, poiché come specificato in alcuni chiarimenti (i.e. cfr chiarimento 303) il cost management Tool può essere oggetto di personalizzazione, estensione o integrazione anche realizzabile in fase esecutiva a valle dell'aggiudicazione, sia sufficiente produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. In caso non si confermi, si chiede di dettagliare la documentazione da produrre a comprova.</p> <p>RISPOSTA Si veda risposta al Chiarimento ID 1000.</p>
1002	Errata corrige n.4	<p>DOMANDA La terza tranche di chiarimenti pubblicata il 29/04/2020 sul portale consip.it ha modificato i requisiti minimi e il criterio di valutazione R1 inerenti la numerosità e l'architettura dei Data Center per erogare i servizi Cloud. Tali rettifiche sono state introdotte in sede di risposta a quesiti e peraltro hanno un impatto determinante su costi delle infrastrutture, accordi strategici di fornitura, approvvigionamenti e fin anche sulla possibilità di partecipare alla gara per taluni concorrenti. Di conseguenza si chiede, in ottemperanza al D.Lgs. 50/2016, di pubblicare l'avviso di rettifica dei requisiti minimi e criteri di valutazione in Gazzetta Ufficiale, riaprendo i termini per la ricezione delle Offerte di trentacinque giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di rettifica, sospendendo inoltre detto termine fino</p>

		<p>alla data del 15/05/2020 ai sensi del D.L. 18 del 17/3/2020 e del D.L. 23 dell'8/4/2020.</p> <p>RISPOSTA Come indicato nell'Avviso di rettifica pubblicato, tra l'altro, sul sito Consip, è chiaramente indicato che "Il presente Avviso è stato inviato all'ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 29/04/2020". Conseguentemente la data di pubblicazione dell'avviso rettifica sulla G.U.U.E. è avvenuto in data 04/05/2020 (Gazzetta n. S 86).</p> <p>Mentre la pubblicazione sulla G.U.R.I. è avvenuta in data 06/05/2020 (Gazzetta n. 51). Lo stesso avviso proroga il termine di presentazione offerte.</p>
1003	Capitolato tecnico speciale lotto 1	<p>DOMANDA Rif.to: Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW a pag.6. Nel capitolato tecnico speciale a pag.6 si richiede che: "... Ogni Region sarà composta da una o più Availability Zone ciascuna ad una distanza minima dall'altra pari a 2,5km..." Nella risposta al quesito 940, invece, si dice: "Per ulteriormente precisare la risposta al chiarimento ID 610, deve sempre essere garantita la distanza di 2,5km tra tutti i Data Center in cui è distribuita una AZ e tutti i Data Center in cui sono distribuite le restanti AZ della stessa Region, così come disciplinato nel Capitolato tecnico speciale Lotto 1" QUESITO: Premesso che l'obbligo di tutelare la continuità operativa dei sistemi è presente in varie norme vigenti, quali l'art. 51 del CAD, le linee guida AGID sul Disaster Recovery delle PA e l'art.32 del Regolamento Europeo GDPR, ma volutamente la distanza tra i siti non è stato mai codificata in alcun modo da regole tecniche ed adempimenti puntuali, potendo variare in base a vari fattori quali la tipologia e le caratteristiche della connettività tra i siti nonché in base ad alcune specificità locali in termini di sismicità dell'area, dissesto idrogeologico del territorio, caratteristiche infrastrutturali degli edifici, ecc....si chiede di rimuovere il vincolo della distanza minima di 2,5 km tra i datacenter delle Availability Zone all'interno della Region, richiesto a pag.6 del Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1_NEW, in quanto tale requisito, così come formulato, otterrebbe l'effetto di ridurre la competizione, favorendo arbitrariamente alcuni partecipanti.</p> <p>RISPOSTA Si veda risposta al chiarimento ID 1012</p>

<p>1004</p>	<p>ID 2213 - II TRANCHE Chiarimenti e Errata corrige n. 3 ID 2213 - III TRANCHE Chiarimenti e Errata corrige n. 4 Capitolato d'Oneri_New</p>	<p>DOMANDA Si torna sull'argomento per evidenziare quella che appare un'evidente incongruenza, già evidenziata nel quesito 879. Nel chiarimento 710 si è equiparata la certificazione Alibaba Cloud Professional - Cloud Computing a quelle dell'ambito d) relative a IBM Cloud e nel chiarimento 879 si è confermata tale associazione in quanto "relativa a un ambito vendor e non a un vendor specifico". Tale affermazione sembra però in contrasto con la ratio dei Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, in quanto per i criteri C15 e C16 si identificano 5 specifici cluster di certificazioni vendor (AWS, Azure, Oracle, IBM e Google) e 3 non vendor. Stante tale classificazione, non si comprende l'equiparazione di Alibaba, come equivalente al cluster del Cloud IBM – e solo con esso - dato che non vi è alcuna relazione, né affinità tra questi vendor. Per assurdo, si sottolinea che, qualora si volesse mantenere tale equiparazione, per coerenza questa dovrebbe essere estesa anche alle certificazioni AWS, Azure, Oracle e Google. Di più, se si applicasse il concetto indicato nel chiarimento 879 che "L'equiparazione si deve intendere in quanto relativa ad un ambito "vendor" e non al vendor specifico ", ne conseguirebbe che una certificazione IBM Cloud dovrebbe essere considerata equivalente a quelle di AWS, Azure, Oracle e Google e viceversa. Tale equivalenza renderebbe del tutto insussistente la differenziazione degli ambiti da a) ad e) dei criteri C15 e C16 per il L7-11 e il relativo criterio di assegnazione del punteggio. Per tutto quanto sopra rappresentato, si chiede di confermare che l'associazione tra la certificazione Alibaba Cloud Professional – Cloud computing (o ogni altra certificazione del vendor Alibaba) non sia equiparabile a quelle dell'ambito d) relativo al cluster IBM Cloud dei criteri C15 e C16.</p> <p>RISPOSTA Si conferma. Pertanto certificazioni di ambito vendor differenti da quelli indicati nel Capitolato d'Oneri non sono ammesse. Ne consegue che la ratio dei criteri C15 e C16 lotti 7-8-9-10-11 è confermata e le risposte ai chiarimenti 708,709,710,711 ed 879 sono da considerarsi un refuso.</p>
<p>1005</p>	<p>ID 2213 - Gara public cloud - Errata corrige n 2 e Chiarimenti All. 16C - ID 2213 - Gara Public cloud - Appendice 3 al CT Speciale L 7-11 - Scheda Business cases_NEW</p>	<p>DOMANDA Si chiede conferma che, potendo prevedere per ciascuna scheda Business Case un documento allegato alla relazione tecnica, come da risposta ID267, nel conteggio del numero massimo di 20 pagine per ciascuna scheda non concorrano eventuali copertine e indici.</p> <p>RISPOSTA Si conferma</p>

1006	<p>ID 2213 - II TRANCHE Chiarimenti e Errata corrige n. 3</p> <p>ID 2213 - III TRANCHE Chiarimenti e Errata corrige n. 4</p>	<p>DOMANDA Si chiede conferma che sia corretta l'interpretazione secondo cui in alcuni Business Case di Repurchase (es. consolidamento Database), ferma restando l'esclusione della fase M1, come indicato nel capitolato tecnico speciale, sia possibile considerare servizi di tipo PaaS, in aggiunta o in alternativa a servizi SaaS.</p> <p>RISPOSTA Si conferma</p>
1007	<p>Rif. Chiarimenti III Tranche – Chiarimento 890</p>	<p>DOMANDA Si chiede di confermare che in analogia al chiarimento: “non deve essere migrata l'applicazione interna di protocollo informatico”, anche l'applicazione Dematerializzazione Atti non sia oggetto di migrazione e che il chiarimento sia valido anche per il Business Case del Lotto 2 (PAC1)</p> <p>RISPOSTA Si conferma.</p>
1008	<p>Rif. Allegato 16B – Scheda Business case – Pagina 3</p>	<p>DOMANDA In relazione al contesto di riferimento del Business Case del Lotto 2 PAC1, si chiede di confermare che il sistema di Workflow è composto dalle applicazioni: Workflow, Protocollo Informatico, Dematerializzazione Atti, che interagiscono tra loro. L'applicazione Gestione Documentale è dunque da intendersi come un sistema composto da Protocollo Informatico e Dematerializzazione Atti, e non come Applicazione autonoma.</p> <p>RISPOSTA Si conferma.</p>
1009	<p>Rif. Allegato 16B – Scheda Business case – Pagina 3</p>	<p>DOMANDA Si chiede di confermare che il sistema di Workflow è ospitato su infrastrutture fisiche in HA, e dunque non in ambiente virtualizzato.</p> <p>RISPOSTA Si conferma.</p>


1010

Capitolato tecnico
speciale lotto 1

DOMANDA

Assunto che la risposta al quesito con ID 940 tiene conto dell'affermazione "... un'Amministrazione Contraente, per il tramite della CMP, può esclusivamente scegliere la Region e l'Availability Zone in cui attivare uno dei servizi richiesti ma non può assolutamente scegliere il Data Center in cui attivarlo" riportata nel quesito, si chiede alla SA se il requisito possa ritenersi soddisfatto se il CSP dispone di soluzioni tecnologiche per confinare i workload dell'Amministrazione esclusivamente nei Data Center distanti più di 2.5Km da almeno un Data Center per ognuna delle restanti Availability Zone.

Per meglio chiarire il quesito, si faccia riferimento alla figura seguente:



In questo caso sebbene le AZ2 e AZ3 distino meno di 2.5 Km (in base al criterio definito nella risposta al quesito 940), il CSP garantendo il placement dei workload esclusivamente nel DC2 dell'AZ2 e nel DC2 dell'AZ3 (senza offrire all'Amministrazione Contraente la possibilità di scegliere il Data Center, ma facendolo in modo implicito), è in grado di onorare la distanza minima tra le risorse come richiesto.

Stante il confinamento dei workload, si tenga presente che il non accoglimento di questa richiesta svantaggerebbe i CSP che hanno più DC per ogni Availability Zone, qualora qualcuno dei DC di una AZ non onori il vincolo dei 2.5Km. Viceversa favorirebbe dei CSP che hanno anche un solo DC per ogni AZ che onora il requirement.

RISPOSTA

Si veda risposta al chiarimento ID 1012

1011

ID 2213 - III TRANCHE
Chiarimenti e Errata
corrige n 4 – ID940


DOMANDA

In riferimento alla risposta al quesito con ID 940 e alla richiesta di avere le repliche dei dati su almeno due AZ espressa in vari punti del bando, si chiede alla SA di confermare che la configurazione per l’HA riportata nella figura seguente è considerata accettabile per ottenere il punteggio relativo a 3 AZ, in quanto onora i vincoli imposti sulle repliche tra risorsa primaria e la sua replica (sia in termini di distanza che in termini di numerosità minima delle repliche).

Nella figura sono riportati a scopo esemplificativo tre Databases:

- DB 1 su AZ1 con replica DB 1’ su AZ3
- DB 2 su AZ2 con replica DB 2’ su AZ1
- DB 3 su AZ3 con replica DB 3’ su AZ1

Si noti come in nessun caso l’istanza primaria e la sua replica si trovino a distanza inferiore ai 2.5 Km.



RISPOSTA

Si veda risposta al chiarimento ID 1012

1012

III Tranche ID943 - Errata
Corrige 2 ID 155 & 392 -
2466811 - Prodotti Cloud
IaaS e PaaS - Lotto 1

DOMANDA

Sulla base della risposta alla domanda di chiarimento ID 943 punto A in cui si chiede conferma che la definizione di Region sia quella fornita in risposta al quesito ID 155 si risponde "Si conferma".

La definizione di Region risulta quindi essere "Per Region si identifica un insieme di Availability zone interconnesse con una rete a bassa latenza. Per Availability zone, si intende un insieme di uno o più datacenter interconnessi con una rete a bassissima latenza (< 1ms).

Il vincolo geografico richiesto per la Region è che la stessa non sia fisicamente collocata in diverse nazioni europee. Non è escluso che all'interno della stessa nazione ci siano più Region."

In aggiunta, in risposta alla domanda di chiarimento ID 392 in cui si chiede se per ottenere un completo isolamento delle Region sia necessaria una distanza minima tra le Region si risponde:


"Non è richiesta una distanza minima tra Region per garantire l'isolamento è richiesto che i servizi erogati nelle differenti Region vengano erogati in maniera atomica all'interno della singola Region".

Considerando la gerarchia costituita dalle Region, Availability Zone e Datacenter, basandosi sulla definizione di Data Center AGID di “edificio compartimentato” e sull’assunzione riconosciuta in letteratura che:


- Region diverse proteggono contro eventi disastrosi naturali o causati dall’uomo
- Availability Zone diverse proteggono da mancanza di risorse elettriche, di condizionamento e di rete
- Data Center diversi proteggono da problemi legati al singolo edificio (incendio)

si chiede di confermare:

- 1) Che la distanza minima tra le Region offerte nella gara deve essere definita. Infatti, in assenza di una distanza minima per le Region, nell’ipotesi di tre DC situati ad una distanza di 2,5 Km ciascuno si soddisferebbe il requisito di tre Region con tre Availability Zone (avendo in ciascun datacenter tre Availability Zone ciascuna di una Region diversa che appartenendo a region diverse non avrebbero nessun requisito di distanza). VEDI FIGURA



- 2) Che il requisito di distanza minima tra Availability Zone di 2,5 Km possa essere sostituito con il requisito che differenti Availability Zones per la stessa region non siano presenti all’interno dello stesso Data Center. L’attuale requisito di 2,5 Km porta ad assegnare gli stessi punti tabellari nei seguenti scenari:
 - a. Fornitore CSP con una Region con due AZ a distanza di 2,5KM, ogni AZ costituita da un singolo DC
 - b. Fornitore CSP con una Region con 3 AZ, ognuna costituita da 3 DC per un totale di 9 Data Center di cui due (che appartengono ad availability zone diverse) distano meno di 2,5 Km.



Il requisito di non avere due AZ nello stesso Data Center assicura l'appartenenza ad edifici diversi garantendo la separazione fisica delle availability zone anche senza il requisito della distanza.

RISPOSTA

In relazione alla domanda di cui al punto 1) con particolare riferimento al passaggio “Considerando la gerarchia costituita dalle Region, Availability Zone e Datacenter, basandosi sulla definizione di Data Center AGID di “edificio compartimentato” e sull’assunzione riconosciuta in letteratura che:

- **Region diverse proteggono contro eventi disastrosi naturali o causati dall’uomo**
- **Availability Zone diverse proteggono da mancanza di risorse elettriche, di condizionamento e di rete**
- **Data Center diversi proteggono da problemi legati al singolo edificio (incendio)”**,

Premesso che:

- i. Chiarimento ID 86 (“Domanda: Q1: in merito alle definizioni di “Availability Zone” e “Region” §1.1 Capitolato tecnico speciale Lotto 1 si chiede di specificare se distinte partizioni del medesimo Datacenter possano configurarsi come differenti Availability zone che vanno a creare una unica Region;Risposta: Non si conferma.”);
- ii. Chiarimento ID 393 (“Domanda: “Nel “Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1”, al par. 1.1 (Definizioni), vengono fornite in particolare le definizioni di “Region” e di “Availability zone”. Nell’ipotesi che sia confermata la relazione gerarchica fra “Region” e “Availability zone” (ossia che una Region debba comprendere una o più “Availability zone”), si chiede di chiarire le implicazioni della definizione riportata di “Availability zone” come “Partizione dell’infrastruttura del CSP” e, in particolare, di confermare che dalla suddetta definizione derivi che ogni “Availability zone” di una stessa Region debba avere alimentazione elettrica, cooling e network indipendenti da tutte le altre “Availability zone” della stessa Region. Risposta: Si conferma che ogni “Availability zone”

di una stessa Region deve avere alimentazione elettrica, cooling e network indipendenti da tutte le altre "Availability zone" all'interno della stessa Region. Si veda inoltre risposta ai chiarimenti ID 390,391,392.");

- iii. Requisito di distanza tra le AZ previsto nel Capitolato tecnico speciale Lotto 1 e pari a 2,5km tra tutte le AZ offerte;

il requisito espresso nel Capitolato tecnico speciale Lotto 1:

"Ogni Region sarà composta da una o più Availability Zone ciascuna ad una distanza minima dall'altra pari a 2,5km"

Viene sostituito da:

"Ogni Region sarà composta da una o più Availability Zone. Ogni Availability Zone risiede su 1 o più datacenter. Per datacenter si intende una struttura fisica, normalmente un edificio compartimentato, unitamente a tutti gli impianti elettrici, di condizionamento, di attestazioni di rete, di cablaggi, ecc. e a sistemi di sicurezza fisica e logica, che in tale edificio sono presenti, progettato e allestito per ospitare e gestire un numero elevato di apparecchiature e infrastrutture informatiche e i dati ivi contenuti, allo scopo di garantirne la sicurezza fisica e gestionale"

Inoltre, per mera semplicità di lettura, il Capitolato tecnico speciale lotto 1 recepisce al suo interno quanto già chiarito in ordine ai seguenti chiarimenti:

- i. il chiarimento ID 86 e vale a dire: *"Un DataCenter appartiene ad una sola AZ e dunque ad una sola Region"*;
- ii. i chiarimenti ID 520 ed 863, vale a dire: *"Una Region è costituita da almeno 2 Availability Zones"*
- iii. il chiarimento ID 953 vale a dire: *"Ogni AZ offerta di ogni Region deve essere in grado di erogare tutti i servizi di base richiesti"*.

In relazione alla domanda di cui al punto 1) con particolare riferimento al passaggio "Che la distanza minima tra le Region offerte nella gara deve essere definita.", considerando che:

- 1. "Region diverse proteggono contro eventi disastrosi naturali o causati dall'uomo"
- 2. Tenuto conto degli "standards from NIST SP 800"

Si introduce un punteggio premiante relativo alla distanza minima tra le

Region offerte, in particolare il punteggio premiante R2 previsto dal Capitolato d'Oneri, si modifica in:

Criterio	Descrizione	Punteggio
R2a	Region in Europa: n.1	0
	Region in Europa: n.2	1
	Region in Europa: n>2	2
R2b	Distanza minima tra le region (in caso di 2 Region offerte): misurate le distanze tra il poligono minimo che contiene tutte le AZ di una Region con il poligono minimo che contiene tutte le AZ di un'altra Region, non esistono misurazioni in linea d'aria inferiori ai 150 Km	1
	Distanza minima tra le region (in caso di 3 Region offerte): misurate le distanze tra il poligono minimo che contiene tutte le AZ di una Region con tutti i poligoni minimi che contengono le AZ di tutte le altre Region, non esistono misurazioni in linea d'aria inferiori ai 150 Km	2

Pertanto, sulla base di quanto sopra indicato, appare evidente che lo scenario rappresentato dall'OE in figura 1) non era ammesso prima e non è ammesso adesso poiché differenti AZ NON possono essere presenti all'interno dello stesso Data Center.

In relazione alla domanda di cui al punto 2) con particolare riferimento al passaggio "L'attuale requisito di 2,5 Km porta ad assegnare gli stessi punti tabellari nei seguenti scenari:

- a. Fornitore CSP con una Region con due AZ a distanza di 2,5KM, ogni AZ costituita da un singolo DC
- b. Fornitore CSP con una Region con 3 AZ, ognuna costituita da 3 DC per un totale di 9 Data Center di cui due (che appartengono ad availability zone diverse) distano meno di 2,5 Km."

Tenuto conto inoltre che:

- i. Availability Zone diverse proteggono da mancanza di risorse elettriche, di condizionamento e di rete,
- ii. Data Center diversi proteggono da problemi legati al singolo edificio (incendio)",

iii. Tenuto conto che la numerosità dei Datacenter su cui insistono le AZ di una Region influisce positivamente su caratteristiche di sicurezza, resilienza e performance dei servizi offerti,

Si introduce un punteggio premiante relativo alla numerosità dei datacenter (*“Tutti i datacenter offerti dovranno far parte dell’infrastruttura cloud del CSP qualificata da AgID.”* *Recepito a pag.7 del Capitolato tecnico Speciale Lotto 1*) presenti in una Region, in particolare il punteggio premiante R1 previsto dal Capitolato d’Oneri, si modifica in:

Critero	Descrizione	Punteggio
R1a	Availability zones in ogni Region: n.2	0
	Availability zones in ogni Region: n.3	1
	Availability zones in ogni Region: n>3	2
R1b	Se offerta 1 Region: rapporto DC/AZ maggiore di 1	0,25
	Se offerte 2 Region: rapporto DC/AZ maggiore di 1 per ogni Region	0,75
	Se offerte 3 Region: rapporto DC/AZ maggiore di 1 per ogni Region	1

Inoltre, per allineare le modalità di comprova a quanto sopra, il passaggio del Capitolato tecnico speciale Lotto 1 paragrafo 3 e segnatamente:

“Relativamente al Requisito di distanza tra le Availability Zones il fornitore dovrà presentare mappe dettagliate sull’ubicazione dei Datacenter e delle AZ con evidenza delle distanze tra i Data Center che compongono le AZ e le singole AZ.”

Viene modificato come segue:

“Relativamente ai soli requisiti premianti R1a, R2a ed R2b il Concorrente dovrà presentare la topologia Region/AZ offerta in gara corredate da mappe che evidenzino i confini delle Region e consentano di verificare opportunamente il rispetto dei requisiti minimi disciplinati nel capitolato tecnico e dei requisiti migliorativi eventualmente maturati dal Concorrente. In relazione al punteggio R1b il Concorrente dovrà altresì produrre in fase di stipula una ulteriore dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. che i Datacenter offerti risultino tutti presenti nell’infrastruttura cloud qualificata da AgID.”

1013	Capitolato tecnico speciale lotto 1	<p>DOMANDA</p> <p>In relazione alla domanda di chiarimento 935 relativa alla “documentazione a comprova” dei requisiti migliorativi R1 e R2 è stata fornita la risposta “La documentazione potrà essere di tipo documentazione tecnica dei servizi o apposita documentazione (ad esempio mappe relative alle roadmap di sviluppo delle Region ed AZ dichiarate) predisposta eventualmente tramite schermate e use case che consentano di verificare i requisiti R1 ed R2.” La stessa richiesta è stata ulteriormente evidenziata nell’ultima versione del capitolato tecnico “All. 16A - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW” in cui si riporta “Relativamente al Requisito di distanza tra le Availability Zones il fornitore dovrà presentare mappe dettagliate sull’ubicazione dei Datacenter e delle AZ con evidenza delle distanze tra i Data Center che compongono le AZ e le singole AZ.” Si fa presente che, mentre le informazioni relative alle Region e della numerosità delle availability zone risultano facenti parte di documentazione pubblica, le informazioni di dettaglio di ubicazione delle availability zone e dei relativi Datacenter (mappe di dettaglio, evidenza delle distanze dei datacenter) vengono classificate dai maggiori cloud provider pubblici come informazioni “high confidential” e non condivisibili per evidenti esigenze di sicurezza, protezione dei siti da eventuali attacchi anche di tipo terroristico. La decisione ferma dei Cloud Provider alla riservatezza di tali informazioni prevale su qualsiasi altra richiesta da parte di Clienti e soggetti terzi tanto da rendere impossibile la partecipazione dei CSP stessi a questa procedura di Gara. Si chiede pertanto conferma che la documentazione a comprova per i requisiti migliorativi R1 e R2 possa consistere in una dichiarazione di impegno da parte del CSP a garanzia della copertura del requisito espresso in capitolato sia in fase di risposta alla gara che in fase di eventuale sottoscrizione dell’accordo quadro.</p> <p>RISPOSTA Si veda la risposta al chiarimento ID 1012.</p>
1014	Capitolato tecnico speciale lotto 1	<p>DOMANDA</p> <p>In risposta alla domanda di chiarimento ID863 si riporta che il requisito minimo di replica all’interno delle availability zone per i servizi previsti nella categoria “storage” si intende soddisfatto “se il CSP garantisce la funzionalità di replica dello storage su almeno due AZ” e che il requisito R1 ed R15 vengono allineati a tale definizione. Considerato che, come chiarito in risposta alla domanda ID943 punto D, una availability zone non può appartenere a Region differenti, si chiede di confermare che ogni Region del CSP offerta in risposta al capitolato debba essere costituita da almeno 2 availability zone e che quindi il requisito migliorativo R1 “Availability zones in ogni Region: n.2” (con punteggio pari a 0) si debba considerare a tutti gli effetti come requisito minimo che deve essere rispettato dalla Region del CSP.</p> <p>RISPOSTA Si conferma</p>

1015	1Capitolato Tecnico Speciale Lotti 7-11 - FASE M5: Support e training - M5.1 Gestione degli incident	<p>DOMANDA Buongiorno, in relazione alla gara in oggetto, si invia di seguito la seguente ulteriore richiesta di chiarimenti: Quesito n. 1Capitolato Tecnico Speciale Lotti 7-11 - FASE M5: Support e training - M5.1 Gestione degli incident sulla base delle risposte fornite dalla Stazione Appaltante ai quesiti 640 e 846 e vista la nuova documentazione pubblicata, ove, al par. 6.5.1 sono stati stralciati gli interi periodi relativi al recupero delle informazioni inerenti ai deliverable dei Lotti 2-6 ed al "documento che raccoglie le configurazioni delle risorse costituirà l'assessment ...", si chiede di confermare che la risposta al quesito 293 costituisce un refuso</p> <p>RISPOSTA Si conferma. Fermo restando la possibilità per il Fornitore dei lotti 7-11 ad accedere alle informazioni necessarie relativi agli asset (nel senso fornito dal chiarimento ID 293 punto2) su cui erogare i servizi e che saranno fornite dall'Amministrazione.</p>
1016	Chiarimenti ID 950 e 951	<p>DOMANDA In riferimento alle risposte alle domande ID950 e ID951, secondo le quali risulta sufficiente come comprova del requisito R9 "Compute – OS Support" la disponibilità di un template aggiornato all'ultima release (risposta alla domanda ID950) o una dichiarazione di impegno (risposta alla domanda ID951) e in riferimento alla risposta alla domanda 570 in cui si conferma che "qualora offerti i sistemi operativi previsti dai requisiti migliorativi le relative immagini devono essere certificate per il loro uso", si chiede conferma che, sebbene la comprova possa essere in linea con quanto riportato nelle risposte alle domande ID950 e ID951, i punteggi del requisito R9 verranno attribuiti solo nel caso in cui il sistema operativo sia certificato nel suo utilizzo direttamente dal CSP.</p> <p>RISPOSTA In linea con quanto già dichiarato in risposta al chiarimento ID 570, si conferma.</p>
1017	Chiarimento ID 940	<p>DOMANDA In relazione alle caratteristiche delle Availability Zone indicate nel Capitolato Tecnico e ribadite nelle successive risposte alle domande di chiarimento (es. ID 940), si assume che la distanza minima tra le AZ espressa in 2.5 km sia il risultato di una qualsiasi ragionevole distanza tale da consentire l'efficace partizionamento di applicazioni e dati, atto a proteggere i sistemi delle Amministrazioni da eventi esterni come blackout (cooling & power separati), fenomeni metereologici, disastri aerei (DC in bulding separati), etc.</p> <p>In questa accezione, pur ribadendo la necessità per le AZ di cooling&power separati e di DC in edifici fisici separati, è evidente che la distanza di 2.5 km tra AZ non offra maggiori garanzie di una qualsiasi altra distanza minima, inoltre il limite minimo pari a 2.5 km escluderebbe dall'offerta, con relativa penalizzazione per le Amministrazioni, molte AZ offerte dai CSP nelle Region europee.</p> <p>Si fa anche presente che in tema di Disaster Recovery, tema affine alle Avalability Zone, le linee guida di AGID pubblicate nel 2013, non danno alcuna indicazione in termini di distanza minima tra i siti; viceversa, nel paragrafo 3.1.2 relativo alla localizzazione, si pone l'accento sulla "... valutazione delle caratteristiche della localizzazione del sito per rendere minime potenziali situazioni di alluvioni, terremoti, frane ecc." e sulla</p>

		<p>distanza massima “.... relativamente alle performance dei servizi erogati per soluzione di continuità operativa...”.</p> <p>E’ evidente che le scelte dei CSP nell’identificazione delle aree su cui costruire le Region sono state guidate anche da criteri recepiti da AGID per i siti di Disaster Recovery.</p> <p>Per quanto sopra, si chiede di confermare che le AZ devono offrire cooling & power separati, debbano essere presenti in DC locati in bulding separati, che sia garantita una latenza inferiore ad 1 ms ma che sia eliminato il vincolo della distanza minima pari a 2.5 km.</p> <p>RISPOSTA Si veda risposta al Chiarimento ID 1012</p>
1018	<p>III Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 4 – chiarimento ID 910 Allegato 16A - Appendice 1 al capitolato tecnico speciale lotto 1 - Indicatori di qualità del lotto 1</p>	<p>DOMANDA</p> <p>Nella risposta al quesito 910 inserito nella III Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 4 – si afferma che la mancata disponibilità, all’atto della sottoscrizione dell’AQ, delle Region eventualmente offerte è causa per l’esclusione del concorrente, come definito dalla lex specialis di gara con relativo scorrimento della graduatoria.</p> <p>Si chiede alla SA di confermare che quanto affermato nella risposta al quesito 910 per la mancata disponibilità all’atto della sottoscrizione dell’AQ per la Region,</p> <p>A): si applichi a tutti i criteri migliorativi offerti e B) nel contempo di chiarire gli scenari di applicazione dell’indicatore RSER - nell’Allegato 16A - Appendice 1 al capitolato tecnico speciale lotto 1 - Indicatori di qualità del lotto 1”.</p> <p>RISPOSTA</p> <p>In relazione alla domanda sub A): si conferma.</p> <p>In Relazione alla domanda sub B): si veda in primis la risposta al chiarimento ID 924. Sempre in relazione al punto sub B) un esempio di applicazione dell'indicatore RSER è:</p> <p>Un Concorrente nell'ambito del punteggio migliorativo R3 offre una funzionalità di monitoraggio dei carichi dei workload su una AZ che ad esempio l'Amministrazione può utilizzare per decidere su quale AZ (tra quelle offerte da fornitore) far girare i propri workload e che tale funzionalità faccia maturare al fornitore un determinato punteggio in relazione al criterio R3 e che tale feature venga adeguatamente comprovata dal fornitore in fase di stipula dell'AQ. Se durante l'esercizio del contratto della CMP tale funzionalità dovesse risultare non funzionante (in accordo con lo SLA minimo di servizio previsto per la CMP su cui si fruisce della miglioria offerta) durante l'utilizzo della CMP l'indicatore RSER presidia tale evenienza consentendo l'applicazione di penali e tutto quanto previsto dal contratto. Si veda documento</p>

aggiornato Indicatori di qualità lotto 1.

1019

Chiarimenti e Errata
Corrige n.4 chiarimento
ID
943
Chiarimenti e Errata
Corrige n.4 chiarimento
ID
155

DOMANDA

Nella risposta al quesito ID 943 viene confermato che la definizione corretta di Region è quella del chiarimento ID 155 e che la definizione di cui al Capitolato Tecnico non deve essere presa in considerazione. La definizione che viene confermata nella risposta al quesito ID 155 cita: "Per Region si identifica un insieme di Availability Zone interconnesse con una rete a bassa latenza. Per Availability Zone, si intende un insieme di uno o più DataCenter interconnessi con una rete a bassissima latenza (<1ms). Il vincolo geografico richiesto per la Region è che la stessa non sia fisicamente collocata in diverse nazioni europee. Non è escluso che all'interno della stessa nazione ci siano più Region." Questa definizione elimina il requisito di distanza geografica tra Availability Zone, in contrasto non solo con quanto riportato nella nuova versione del capitolato tecnico speciale lotto 1, rilasciata a fronte della errata corregge 4, dove si cita: "Ogni Region sarà composta da una o più Availability Zone ciascuna ad una distanza minima dall'altra pari a 2,5km." ma anche con il principio secondo il quale le Availability Zone debbono essere sufficientemente distanti da scongiurare che un disastro su una delle zone possa colpire anche le altre.

Si chiede, pertanto, alla S.A. di confermare che ciascuna Availability Zone afferente a una Region debba essere locata almeno a 2,5 KM di distanza da qualsiasi altra Availability Zone della stessa Region.

RISPOSTA

Si veda risposta al chiarimento ID 1012

1020	Capitolato D'Oneri New Errata Corrige n.2 lett. A, lett. C, Errata Corrige 4 lett A, Chiarimenti ID 155, 389,390,391,392,293,394 , 395,610,863,910,940	<p>DOMANDA In relazione al criterio di valutazione R1 (Availability Zone) previsto al Capitolato D'Oneri 17.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica si nota che, con la pubblicazione in data 29 aprile 2020 del nuovo capitolato d'oneri, successiva alla terza tranche di chiarimenti e nell'ambito della errata corrige 4, lo stesso è stato modificato in: Availability Zone in ogni Region=2 0 punti Availability Zone in ogni Region=3 2 punti Availability Zone in ogni Region>3 4 punti In origine il Capitolato D'Oneri attribuiva un punteggio così ripartito: Availability Zone in Europa=2 0 punti Availability Zone in Europa=4 2 punti Availability Zone in Europa>6 4 punti Successivamente il criterio è stato modificato come segue: Availability Zone in ogni Region=1 0 punti Availability Zone in ogni Region=2 2 punti Availability Zone in ogni Region>2 4 punti I cambiamenti apportati nel corso del tempo al criterio hanno determinato una modifica in senso sempre più restrittivo dei criteri premiali, alterando la logica sottesa all'impostazione iniziale della gara, in base alla quale gli operatori economici hanno implementato le strategie di risposta al bando, anche con riferimento agli investimenti richiesti per adeguare la soluzione alle esigenze di gara. Si chiede pertanto di eliminare l'ultima rettifica, peraltro impattante anche sul requisito R2-Region, per le suddette ragioni ed in un'ottica pro-concorrenziale. Lo strumento utilizzato di errata corrige non appare in ogni caso adeguato alla sostanziale modifica apportata a meno di 30 giorni dalla nuova scadenza dei termini di gara.</p> <p>RISPOSTA Si vedano risposte ai chiarimenti 1012 e 1002.</p>
1021	Chiarimento ID 900	<p>DOMANDA • Con riferimento alla risposta fornita al chiarimento n. 900, si chiede di confermare che, ai fini della fatturazione del servizio di Database non relazionale, occorra sempre sommare le transazioni, siano esse in lettura che in scrittura e non debba essere invece considerato esclusivamente il valore più alto fra le due tipologie di transazione.</p> <p>RISPOSTA Si conferma</p>
1022	Chiarimento ID 900	<p>DOMANDA • Con riferimento alla risposta fornita al chiarimento n. 900, si chiede di confermare che, ai fini della fatturazione del servizio di Database non relazionale, la fatturazione avvenga sempre a scaglioni di 5.000 transazioni</p> <p>RISPOSTA Si conferma</p>
1023	Chiarimento ID 901	<p>DOMANDA • Con riferimento alla risposta fornita al chiarimento n. 901, si chiede di confermare che l'Amministrazione possa acquistare un servizio di DB non relazionale senza acquistare un servizio di Storage</p> <p>RISPOSTA Si faccia riferimento a quanto fornito con le risposte ai chiarimenti ID 192, 733 e 901.</p>

1024	Chiarimento ID 958	<p>DOMANDA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla risposta fornita al chiarimento n. 958, si chiede di confermare che sia possibile offrire soluzioni basate su protocollo Git, indipendentemente dalla tecnologia sottostante, in modalità As a Service erogate dalla piattaforma del CSP <p>RISPOSTA</p> <p>Nel rispetto di tutto quanto previsto nel Capitolato tecnico speciale Lotto 1, è possibile offrire soluzioni basate su protocollo Git. Si tenga inoltre presente che, come disciplinato dal Capitolato tecnico speciale Lotto 1, per ogni categoria è richiesta che il Concorrente offra servizi riferibili al CSP proposto (o ad esso stesso se il concorrente è un CSP). Si tenga inoltre presente il seguente passaggio previsto nel capitolato tecnico speciale Lotto 1 "Nel caso in cui il Fornitore partecipante offrisse più di un CSP lo stesso verrà escluso dalla gara. Tale condizione attiene alla necessità tecnica – a fondamento della presente procedura – di garantire la fornitura di un unico CSP per l'intero stack infrastrutturale/applicativo messo a disposizione della Pubblica amministrazione (e pertanto la gara mira ad acquisire la fornitura di servizi IAAS e PAAS erogati da un medesimo CSP);".</p>
1025	Chiarimento ID 974	<p>DOMANDA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla risposta fornita al chiarimento n. 974, si chiede di chiarire se, alternativamente: <p>a) per metrica si intende la frequenza di campionamento di un parametro b) per metrica si intende il numero di parametri sottoposti a campionamento</p> <p>RISPOSTA</p> <p>Relativamente alla risposta al chiarimento ID 974, ci si riferisce al numero di parametri (Esempio: uptime di una VM è un metrica/ora indistintamente dal campionamento), per cui la lettera b).</p>
1026	Capitolato d'oneri par.15 BIS	<p>DOMANDA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento a quanto indicato nel Capitolo 15 Bis del Capitolato d'Oneri, ove si specifica che "Relativamente ai requisiti per cui è richiesta una modalità di verifica non documentale, la Commissione convocherà i soggetti risultati aggiudicatari per lo svolgimento dei test per accertare la presenza dei suddetti requisiti. Detta verifica, si svolgerà nei locali della Stazione Appaltante oppure presso altra sede indicata dalla stessa. I soggetti risultati aggiudicatari dovranno predisporre un ambiente di test atto a comprovare il possesso dei requisiti nelle modalità espresse dal paragrafo 3 del Capitolato tecnico speciale Lotto 1" si chiede di confermare che con il termine "aggiudicatari" ci si riferisca ai Fornitori nei confronti dei quali la Stazione Appaltante abbia proceduto ad aggiudicazione efficace (detta anche "aggiudicazione definitiva") dell'Accordo Quadro. <p>RISPOSTA</p> <p>Non si conferma. I soggetti sottoposti alla verifica tecnica saranno gli operatori individuati ai sensi del § 22 del Capitolato d'Oneri.</p>

1027	Capitolato tecnico speciale Lotto 1 – Par 2.2. “Requisiti Generali” – pag 6 – Tabella A	<p>DOMANDA</p> <p>Con riferimento alla predisposizione della Tabella A, posto che il Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1, paragrafo “Oggetto della fornitura” a pag. 5, definisce le seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Categoria Compute;b. Categoria Storage;c. Categoria Network;d. Categoria Security;f. Categoria Containers;g. Categoria Database;h. Categoria Developer Tools;i. Categoria Application Platform; <p>si chiede di confermare che la Tabella A deve includere i servizi offerti dal concorrente offerente per soddisfare i requisiti minimi e migliorativi esclusivamente delle categorie suddette.</p> <p>RISPOSTA</p> <p>Si conferma</p>
1028	Documento “Errata Corriga n.4 e documento aggiornato Capitolato tecnico speciale Lotto 1 con riferimento al paragrafo 3” e chiarimento ID 391	<p>DOMANDA</p> <p>Con riferimento alla documentazione a supporto della verifica del Requisito di distanza tra le Availability Zones (“il fornitore dovrà presentare mappe dettagliate sull’ubicazione dei Data Center e delle AZ con evidenza delle distanze tra i Data Center che compongono le AZ e le singole AZ”), si chiede di confermare che la distanza deve essere misurata in linea d’aria.</p> <p>RISPOSTA</p> <p>Si veda risposta al chiarimento ID 1012</p>

1029

Documento "Errata Corrigé n.4 e documento aggiornato Capitolato tecnico speciale Lotto 1 con riferimento al paragrafo 3" e chiarimento ID 391

DOMANDA

Con riferimento alla documentazione a supporto della verifica del Requisito di distanza tra le Availability Zones ("il fornitore dovrà presentare mappe dettagliate sull'ubicazione dei Data Center e delle AZ con evidenza delle distanze tra i Data Center che compongono le AZ e le singole AZ"), tenuto conto che

- le ubicazioni dettagliate dei Data Center sono mantenute strettamente confidenziali dai CSP per mantenere la sicurezza e la privacy dei dati dei clienti,
- per il CSP in questione ogni Data Center appartiene ad una ed una sola Availability Zone ed è interamente confinato in termini di estensione geografica dentro quella Availability Zone, e che quindi le distanze tra ciascuna coppia di Availability Zone nella stessa Region sono sufficienti affinché sia rispettato il requisito di distanza "Ogni Region sarà composta da una o più Availability Zone ciascuna ad una distanza minima dall'altra pari a 2,5km"

DOMANDE:

1. Si conferma che viene considerata sufficiente a supporto della verifica del requisito una dichiarazione del CSP che attesti

- che ogni Data Center appartiene ad una ed una sola Availability Zone;
- che ogni Data Center è interamente confinato in termini di estensione geografica dentro quella Availability Zone;
- Che, per ogni Region presentata in offerta, la distanza tra ciascuna coppia di Availability Zone della stessa Region sia come minimo di 2,5Km.

2. In caso non si confermi rispetto alla domanda al punto 1, si chiede di confermare che viene considerata sufficiente a supporto della verifica del requisito una dichiarazione del CSP in cui:

- si conferma che ogni Data Center appartiene ad una ed una sola Availability Zone;
- si conferma che ogni Data Center è interamente confinato in termini di estensione geografica dentro quella Availability Zone;
- si fornisce, per ogni Region presentata in offerta e per ciascuna Availability Zone che la compone, l'indicazione della distanza minima tra i Data Center che compongono la Availability Zone e i Data Center di tutte le altre Availability Zone della stessa Region.

RISPOSTA

Si veda risposta al chiarimento ID 1012

1030	<p>Capitolato tecnico speciale Lotto 1 – Par 3 “Verifiche Tecniche” – pag 17</p>	<p>DOMANDA</p> <p>Con riferimento alla documentazione a supporto della verifica del Requisito di distanza tra le Availability Zones (“il fornitore dovrà presentare mappe dettagliate sull’ubicazione dei Data Center e delle AZ con evidenza delle distanze tra i Data Center che compongono le AZ e le singole AZ”), tenuto conto che</p> <ul style="list-style-type: none"> - le ubicazioni dettagliate dei Data Center sono mantenute strettamente confidenziali dai CSP per mantenere la sicurezza e la privacy dei dati dei clienti, - per il CSP in questione ogni Data Center appartiene ad una ed una sola Availability Zone ed è interamente confinato in termini di estensione geografica dentro quella Availability Zone, e che quindi le distanze tra ciascuna coppia di Availability Zone nella stessa Region sono sufficienti affinché sia rispettato il requisito di distanza “Ogni Region sarà composta da una o più Availability Zone ciascuna ad una distanza minima dall’altra pari a 2,5km” <p>si chiede di confermare che per ogni Region presentata in offerta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per ciascuna Availability Zone che compone la Region, sia sufficiente rappresentare graficamente su mappa la singola Availability Zone con delle forme geometriche (cerchi, poligoni) che racchiudano l’area in cui si trovano i Data Center che la compongono 2. che conseguentemente la verifica del Requisito di distanza tra le Availability Zones possa ritenersi completa producendo una mappa in cui si dia evidenza che i contorni delle aree delle Availability Zone così identificate siano distanti almeno 2,5 KM l’uno dall’altro. <p>RISPOSTA Si veda risposta al chiarimento ID 1012</p>
1031	<p>Capitolato tecnico speciale Lotto 1 – Par 3 “Verifiche Tecniche” – pag 17</p>	<p>DOMANDA</p> <p>Posto che</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il requisito minimo relativo alla distanza di 2.5KM (“Ogni Region sarà composta da una o più Availability Zone ciascuna ad una distanza minima dall’altra pari a 2,5km”) non è tra quelli identificati con un codice del tipo REQ_XXX_NN - il chiarimento 939 conferma che, come anche specificato nel Capitolato D’Oneri par. 15 Bis, non è necessario produrre documentazione a comprova per i requisiti minimi generali non appartenenti alle categorie di requisiti minimi da comprovare (“REQ_XXX_XX”) o migliorativi (“Rx”) - la richiesta di “presentare mappe dettagliate sull’ubicazione dei Data Center e delle AZ con evidenza delle distanze tra i Data Center che compongono le AZ e le singole AZ” è indirizzata al fornitore e non al concorrente <p>Si chiede di confermare che la documentazione relativa al Requisito di distanza tra le Availability Zones richiesta a pag. 17 del Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 (“Relativamente al Requisito di distanza tra le Availability Zones il fornitore dovrà presentare mappe dettagliate sull’ubicazione dei Data Center e delle AZ con evidenza delle distanze tra i Data Center che compongono le AZ e le singole AZ.”) sia da consegnarsi insieme al resto della documentazione finalizzata alla stipula dell’Accordo Quadro e non in fase di risposta alla gara.</p>

		<p>RISPOSTA Fermo restando la risposta al chiarimento ID 1012, si faccia riferimento alla Errata corrige n.5 e documento CT Speciale lotto 1 ripubblicato con particolare riferimento al paragrafo 3.</p>
1032	<p>Capitolato tecnico speciale Lotto 1 – Par 3 “Verifiche Tecniche” – pag 17</p>	<p>DOMANDA Con riferimento alla documentazione a supporto della verifica del Requisito di distanza tra le Availability Zones “il fornitore dovrà presentare mappe dettagliate sull’ubicazione dei Data Center e delle AZ con evidenza delle distanze tra i Data Center che compongono le AZ e le singole AZ”, tenuto conto che le ubicazioni dettagliate dei Data Center sono mantenute strettamente confidenziali dai CSP per mantenere la sicurezza e la privacy dei dati dei clienti, si chiede di confermare che sia possibile indicare tale documentazione nel capitolo 4 della relazione tecnica, ovvero come documentazione protetta da riservatezza secondo quanto definito nell’Allegato 15 – Schema di Offerta Tecnica, par.4 “DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA”.</p> <p>RISPOSTA Fermo restando la risposta al chiarimento ID 1012, la Errata corrige n.5 ed il documento CT Speciale lotto 1 ripubblicato con particolare riferimento al paragrafo 3, si conferma.</p>
1033	<p>Lotto1 – criterio discrezionale R23</p>	<p>DOMANDA Con riferimento al criterio discrezionale R23 riguardo le modalità di replica dei database relazionali, qualora la modalità di replica indicata comporti l'utilizzo di ulteriori istanze database quali istanze di standby o di read replica, si chiede di confermare che la funzionalità di replica indicata sia considerata inclusa nel prezzo offerto, ma le eventuali istanze di database aggiuntive richieste con queste funzionalità e caratteristiche siano da considerarsi, in termini di consuntivazione, come ulteriori istanze database.</p> <p>RISPOSTA Si conferma</p>

1034	Capitolato d'Oneri par. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	<p>DOMANDA</p> <p>In relazione al servizio di Object Storage si rappresenta che il valore unitario posto a base d'asta risulta particolarmente elevato rispetto ai prezzi correnti che si possono riscontrare sul mercato. In particolare, la totalità di CSP offre tale servizio ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara, fino a due ordini di grandezza inferiori. Si chiede pertanto di confermare che il prezzo a base d'asta indicato nei documenti di gara, pari a 0.004€/ora a GB, sia corretto, stante il rischio che le Amministrazioni si trovino a dover sostenere una spesa notevolmente superiore a quella che potrebbero sostenere al di fuori dello strumento CONSIP</p> <p>RISPOSTA</p> <p>la metrica indicata in tabella come GB/ora è da considerarsi un refuso. La metrica corretta è pertanto GB/mese. Si veda errata corrige n.5 e documento ripubblicato Capitolato d'oneri con particolare riguardo alla tabella Oggetto dell'Accordo quadro Lotto 1.</p>
1035	Capitolato d'Oneri par. 3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI – Storage	<p>DOMANDA</p> <p>Riferimento Testo: Block storage premium/ almeno 1,5 IOPS per GB istanziato/Ora GB €0,00060000 1.100.000</p> <p>Domanda: Il volume stimato a base d'asta per il servizio di Block storage premium è pari a 1.100.000 GB/ora. Questo significherebbe che, su una durata media di riferimento pari a 3 anni per i singoli contratti esecutivi, si starebbe ipotizzando un numero di GB totali venduti pari a circa 42 (1.100.000 GB per ora/24 ore al giorno/365 giorni all'anno/3 anni di contratto = 41,8).</p> <p>Si chiede di confermare tale previsione di acquisto, nonostante l'apparente sottostima rispetto alle esigenze che normalmente vengono riscontrate nel mercato per tale tipologia di servizio. Qualora il calcolo sopra esposto per determinare il fabbisogno complessivo di 42 GB non fosse corretto, si chiede di indicare quale sia la modalità corretta per calcolare il fabbisogno stimato in termini di GB per il servizio Block Storage premium.</p> <p>RISPOSTA</p> <p>si veda risposta al chiarimento ID 1034</p>

1036	<p>Capitolato d’Oneri par. 3 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI – Risposta di chiarimento alle domande 72, 80, 410, 414</p>	<p>DOMANDA</p> <p>Le risposte alle domande di chiarimento 72, 80, 410 e 414 riportano che per I servizi di Database, Containers e Application Platform oltre il costo dei singoli servizi/istanza sono da fatturare in aggiunta anche il costo delle risorse computazionali e di storage. Questo lascia intendere che i volumi riportati in base d'asta per CPU e RAM tengano conto di queste dinamiche. Analizzando però tali volumi sembra che il numero di istanze di Database, Containers e Application Platform stimato sia non congruente con i volumi riportati della categoria Compute, tenendo conto inoltre del fatto che è possibile acquistare CPU e RAM per la creazione di VM non associate a tali servizi.</p> <p>Nel caso in cui invece i volumi di CPU e RAM legati ai servizi di Database, Containers e Application non siano conteggiati nei volumi di CPU e RAM riportati, si chiede di esplicitarli rivedendo la base d'asta e/o i volumi.</p> <p>RISPOSTA</p> <p>Si tenga presente quanto risposto al chiarimento ID 862. Tale risposta vale per tutte le categorie. Si tenga inoltre presente che tutte le istanze, al netto del listino Compute - reserved, sono da considerarsi "on demand" e la quantità si riferisce ad un ora di utilizzo.</p>
1037	<p>Capitolato d’Oneri par. 2. Pag. 10 Tabella prezzi unitari e quantità relative al Lotto n. 1 - Risposta di chiarimento alla domanda 190</p>	<p>DOMANDA</p> <p>Al quesito ID 190 si legge: DOMANDA: prezzo per diversi DB relazionali Licensed: La tabella prezzi prevede un solo prezzo a base d'asta per la quotazione dei DB Relazionali Licensed. Tipicamente il prezzo di un database relazionale in cloud (e non) varia in funzione del produttore (Es. Oracle DB, SQL Server, DB2,) e della edizione/set di funzionalità incluse (es. Standard Edition, Enterprise Edition,). Come può essere espressa questa differenziazione in fase di offerta economica?</p> <p>RISPOSTA: Il prezzo richiesto prevede di offrire un valore economico legato al prodotto offerto in offerta tecnica (ES. Oracle DB Standard edition) che costituirà la disponibilità "a condizioni fissate" per le Amministrazioni. Qualora le amministrazioni non riscontrino le proprie necessità su quanto previsto in offerta tecnica, potranno procedere con un Appalto Specifico. Si chiede quanto segue:</p> <p>In riferimento alla risposta 190, in cui si conferma che in offerta tecnica vanno indicate le condizioni fissate (ES. Oracle DB Standard Edition) per le Amministrazioni in corrispondenza dell'unico valore economico offerto, si chiede di confermare che tali condizioni fissate si possano riferire ad un numero massimo di CPU pari a 2, e nel caso in cui l'Amministrazione abbia necessità di utilizzare la specifica piattaforma DB per un numero di risorse computazionali superiori basterà moltiplicare il prezzo offerto per un multiplo corrispondente alle esigenze (es. multiplo di 2 per la necessità di 4 CPU).</p> <p>RISPOSTA</p> <p>Si veda risposta al chiarimento ID 764 e 795.</p>

1038	All. 14 - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato Tecnico Generale.pdf – Lotto 1 - 4.1 Portale di Fornitura	<p>DOMANDA Riferimento Testo: “Area Project Management”: è l’area ad accesso riservato e profilato per le singole Amministrazioni tramite la quale è possibile disporre degli strumenti di attivazione, pianificazione e gestione delle singole iniziative progettuali; deve governare l’esecuzione dell’intero workflow operativo di ciascun servizio/sottoservizio/intervento dalla richiesta di stima alla verifica di conformità finale ed eventuali rilevazioni nel periodo di garanzia; il Fornitore quindi prevedrà in questa sezione anche le versioni eventualmente aggiornate del Piano dei Fabbisogni e del Piano Operativo (a partire dalla I release del portale). DOMANDA: Si chiede di confermare che il suddetto paragrafo inerente l’Area Project Management non è applicabile al lotto 1, bensì esclusivamente ai Lotti 2-11. In caso non si confermi si chiede di chiarire che applicazioni trovino tali attività per l’Area Project Management in relazione a quanto previsto per il Lotto 1.</p> <p>RISPOSTA Si conferma</p>
1039	Chiarimenti II tranche - ID 687	<p>DOMANDA Al quesito ID 687 si legge: DOMANDA: Considerato che, con riferimento al Lotto 1: • nello Schema di Contratto Esecutivo allegato allo Schema di AQ Lotto 1, all’articolo 4 “EFFICACIA E DURATA” è indicato che la durata decorre “dalla rispettiva verifica di conformità positiva”, • il Capitolato d’Oneri al paragrafo 4.1 “DURATA”, prevede che i Contratti Esecutivi abbiano una durata massima pari a 36 mesi decorrenti dalla relativa data di stipula, • le verifiche di conformità possono essere svolte in qualsiasi momento durante la vigenza dell’AQ e dei Contratti Esecutivi, si chiede di meglio precisare: • cosa si intende per data attivazione del servizio prevista dal Contratto Esecutivo, • cosa si intende per verifica di conformità positiva, • da quale data effettivamente decorre la durata del Contratto Esecutivo, se dalla data di verifica di conformità positiva o dalla data di attivazione del servizio. RISPOSTA: Rispetto alla domanda n. 1), si specifica che come indicato nello Schema di Contratto esecutivo (Lotto 1), all’articolo rubricato “ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI <EVENTUALE> E TRASFERIMENTO DI KNOW HOW”, di cui all’art. 6, il Fornitore, a decorrere dalla data di stipula del Contratto Esecutivo, dovrà procedere alla presa in carico dei servizi con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell’Accordo Quadro. Pertanto la stipula segna, in questo caso, il termine di avvio delle attività, per così dire, propedeutiche all’erogazione dei servizi. Poi, la specifica attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell’Accordo Quadro e, se del caso, al Capitolato Tecnico dell’Appalto Specifico/Piano Operativo e conseguentemente con la verifica di conformità che segna appunto la data di accettazione. Rispetto alla domanda n. 2), per verifica positiva di conformità si intende il procedimento che ciascuna amministrazione – in base al proprio regolamento e alla normativa in materia – è chiamata ad effettuare per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. In base all’oggetto della prestazione, ogni amministrazione specificherà le modalità di verifica. Rispetto alla domanda</p>

		<p>n. 3), La data di stipula del contratto segna il termine dal quale si incardinano le corrispettive obbligazioni mentre l'attivazione del servizio segna il momento nel quale la prestazione inizia a produrre effetti e la verifica di conformità, come indicato sopra, indica invece il procedimento di verifica che la fornitura sia avvenuta secondo le disposizioni di legge e contrattuali.</p> <p>Si chiede quanto segue: Premesso che le modalità di raccolta e trasmissione della verifica di conformità saranno specificate dalle singole Amministrazioni e premesso che le singole Amministrazioni saranno autonome nell'istanziare i servizi ordinati tramite la funzionalità di self-provisioning, si chiede di confermare che ai fini della verifica di conformità sia sufficiente il riscontro da parte delle singole Amministrazioni dell'effettiva disponibilità sulla piattaforma dei servizi richiesti nei quantitativi specificati nei singoli ordinativi di fornitura</p> <p>RISPOSTA Non si conferma. Si vedano inoltre risposte ai chiarimenti ID 725 e 687 punto 2).</p>
1040	All. 16A - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato tecnico speciale Lotto 1.pdf - Par. 2.3 - Categoria Compute Pag. 8	<p>DOMANDA Riferimento testo: Tramite la Categoria Compute, le PA potranno acquisire virtual machine di diversi tagli. Ai fini della rendicontazione, verranno conteggiate le risorse assegnate alle VM. DOMANDA: Ai fini della rendicontazione delle VM si chiede di confermare che le 'risorse assegnate alle VM', in termini di CPU e RAM debbano essere conteggiate solo in caso di macchina accesa (power on). In caso contrario si chiede di chiarire la modalità di misurazione del consumo.</p> <p>RISPOSTA Si conferma.</p>

1041	Capitolato d’Oneri - par. 17.1. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica – Requisito R9 – Chiarimento ID 949	<p>DOMANDA In riferimento al chiarimento ID 949 si chiede di confermare che i sistemi operativi richiesti nel Requisito R9 non debbano necessariamente essere presenti nel catalogo nativo del CSP, ma possano essere messi a disposizione attraverso opportune aree di staging/cataloghi privati resi disponibili alle Amministrazioni aderenti</p> <p>RISPOSTA Non si conferma</p>
1042	Risposta al Chiarimento ID 552 – Risposte ai chiarimenti ID 980 e 987	<p>DOMANDA Premesso che le risposte alle richieste di chiarimento ID 980 e 987 appaiono discordanti, si chiede di confermare che nel chiarimento ID 987, nella parte della risposta alla domanda, il rimando al chiarimento ID 979 sia errato e che si intendesse rinviare invece al chiarimento ID 980.</p> <p>RISPOSTA Si conferma</p>
1043	Capitolato d’Oneri - Par. 9 Subappalto - Par 24. APPALTI SPECIFICI/ORDINI – LOTTO 1	<p>DOMANDA Premesso che</p> <ul style="list-style-type: none"> - All’art. 9 del Capitolato d’oneri si legge “(...) Il concorrente indica: • all’atto dell’offerta, nella prima fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro (presente procedura), di voler ricorrere al subappalto; • nell’ambito del Piano Operativo (o dell’offerta in caso di rilancio competitivo per il Lotto 1), nella seconda fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, che a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione. In mancanza di espressa indicazione in sede di Piano Operativo/Offerta di seconda fase delle parti del servizio che intende subappaltare, l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Gli operatori economici indicano, in ogni caso, in tale sede la quota che intendono subappaltare.” - All’art. 24. APPALTI SPECIFICI/ORDINI – LOTTO 1 si legge (...) <p>Successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, e per tutta la durata dello stesso, le Amministrazioni legittimate potranno affidare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uno o più Ordini alle medesime condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) stabilite nell’Accordo Quadro, senza un nuovo confronto competitivo (tramite il c.d. configuratore), ad uno degli operatori economici parti dell’Accordo Quadro, individuato sulla base di decisione motivata in relazione alle proprie specifiche esigenze; <p>si chiede di chiarire</p>

		<p>in caso di affidamento dell'Ordine alle medesime condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) stabilite nell'Accordo Quadro, senza un nuovo confronto competitivo (tramite il c.d. configuratore), ad uno degli operatori economici parti dell'Accordo Quadro, all'interno di quale documento l'affidatario dovrà indicare le parti del servizio/fornitura e la quota che intende subappaltare.</p> <p>RISPOSTA L'indicazione del documento all'interno del quale l'affidatario dovrà indicare le parti del servizio/fornitura e la quota che intende subappaltare verrà fornita dall'Amministrazione nell'ambito dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura.</p>
1044	All. 17 - ID 2213 - Gara Public Cloud - Schema di Accordo quadro Lotto 1.pdf	<p>DOMANDA</p> <p>Si evidenzia che il punto h) delle premesse dall'AQ Lotto 1 prevede che il contratto esecutivo/di fornitura in caso di utilizzo di configuratore si perfezionerà a seguito dell'invio dell'Ordine. Diversamente, l'art. 6, comma 7, del medesimo documento contrattuale prevede, in netto contrasto con la disposizione prima richiamata, che il singolo Contratto Esecutivo si perfezionerà "in ogni caso il quarto giorno lavorativo successivo alla trasmissione, da parte dell'Amministrazione, del Contratto Esecutivo dalla stessa sottoscritto. Spirato il predetto termine, nonché in caso di accettazione espressa, il Fornitore sarà pertanto tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta".</p> <p>Si chiede pertanto di chiarire espressamente il momento in cui il Contratto Esecutivo si intenderà perfezionato e, dunque, da quale preciso momento sorgerà l'obbligo del fornitore di dare esecuzione alla fornitura</p> <p>RISPOSTA Quanto indicato ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. h) dello Schema di Accordo (Lotto 1), assume una valenza meramente definitoria. Per quanto riguarda il dettaglio delle procedure e dei temi di affidamento nel caso di ordinativi senza rilancio, vale quanto disciplinato all'art. ARTICOLO 6 dello stesso Schema di Accordo, rubricato appunto "AFFIDAMENTO DEGLI ORDINI "A CONDIZIONI TUTTE FISSATE" MEDIANTE L'USO DEL CONFIGURATORE".</p>

<p>1045</p>	<p>All. 17 - ID 2213 - Gara Public Cloud - Schema di Accordo quadro Lotto 1.pdf e altri</p>	<p>DOMANDA Stante i chiarimenti pubblicati nelle tranche precedenti, come ad es. gli ID 465/466/467/721/722, nonché quanto previsto nella lex specialis di gara di cui, per comodità, si riportano i riferimenti: §Allegato 17 – Schema di Accordo Quadro Lotto 1; §Capitolato d’oneri art. 24, Par. “affidamento senza la riapertura del confronto competitivo ordini mediante configuratore”; §Capitolato Tecnico - Parte Generale Par. 2.3.2 Si chiede di confermare che, in caso di affidamento senza rilancio competitivo e, dunque, mediante configuratore, il procedimento di affidamento della fornitura dei servizi sarà il seguente: 1) Inserimento da parte dell’Amministrazione all’interno del configuratore del proprio fabbisogno con conseguente indicazione da parte del configuratore del Fornitore aggiudicatario; 2) Invio dell’Ordine di Fornitura al Fornitore aggiudicatario, contenete gli elementi di cui all’art. 6 comma 2, dello Schema di AQ Lotto 1; 3) Invio da parte dell’Amministrazione al Fornitore del Contratto esecutivo sottoscritto, contenente, tra l’altro gli elementi già presenti nell’Ordinativo; 4) Perfezionamento del Contratto esecutivo sub. 3) entro quattro giorni dal ricevimento mediante accettazione espressa e/o silente del Fornitore. Dopodiché il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione al servizio oggetto di fornitura. Nell’ipotesi in cui il processo di affidamento sopra rappresentato non sia correttamente descritto, si chiede di precisare espressamente quali saranno le fasi procedurali consecutive all’individuazione del Fornitore aggiudicatario. Relativamente al punto 2 si chiede altresì di indicare se tale trasmissione avverrà tramite il Sistema “Acquisti in rete PA” o, diversamente, tramite PEC.</p> <p>RISPOSTA Sul punto n. 1 si conferma. Con l’occasione si rileva come il riferimento al comma 4 dell’art. 6 dello Schema di AQ Lotto 1 laddove si prevede che “All’esito della procedura di cui al paragrafo 2.3.2. del Capitolato Tecnico Generale, l’Amministrazione invierà a mezzo PEC al Fornitore il Piano Operativo approvato ed il Contratto Esecutivo sottoscritto” il riferimento al “Piano Operativo” deve intendersi come un refuso. Sul punto 2), si veda la risposta ai chiarimenti ID 465 e 722.</p>
<p>1046</p>	<p>Capitolato d’Oneri 17.1. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica</p>	<p>DOMANDA In merito ai requisiti da C14 a C16 indicati nel Capitolato d’Oneri al paragrafo 17.1. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica per i Lotti 7,8,9,10 e 11, si chiede di confermare che l’impegno del Fornitore ad utilizzare nell’ambito di ciascun Contratto Esecutivo il numero di risorse ivi richiesto ai fini dell’acquisizione del relativo punteggio tecnico possa ritenersi soddisfatto anche attraverso l’impegno ad impiegare risorse professionali che operino presso il concorrente in virtù di forme contrattuali quali la somministrazione di lavoro (o staff leasing) e che pertanto anche dette certificazioni debbano essere presentate dopo la stipula dell’Accordo Quadro del lotto di riferimento ossia nella fase esecutiva dell’AQ congiuntamente alla stipula del Contratto Esecutivo come riportato nel Capitolato Tecnico Speciale - Lotti 7-11 par 9.2 pag. 22.</p> <p>RISPOSTA</p>

		<p>Per quanto concerne la domanda sub 1), si conferma che il possesso delle certificazioni può essere soddisfatto mediante il ricorso a personale non dipendente dall'aggiudicatario. Per quanto riguarda la domanda sub 2), si conferma. Si veda altresì la risposta al chiarimento 119.</p>
1047	Capitolato d'Oneri	<p>DOMANDA Considerando quanto affermato in risposta al quesito # 863, dove di fatto si introduce il vincolo di partecipazione con esclusivamente Region costituite da almeno 2 AZ, si vuole fare notare che, sebbene utilizzando 2 o più AZ completamente indipendenti e distanti consenta di proteggersi da scenari estremi di failure come un altamente improbabile totale indisponibilità di un'intera AZ, esistono configurazioni infrastrutturali dei cloud Data Center che permettono comunque di garantire protezione da più comuni scenari di failure (Network, Storage, Power, Cooling, Server, etc...) tramite l'adozione di "fault zone" / "fault domain" all'interno di una singola AZ. Si ricorda inoltre che la sola replica dello storage tra più AZ non è garanzia di SLA di disponibilità (in genere superiori al 99,9%) né di SLA di durabilità (nel caso di block storage la durabilità garantita dal CSP può arrivare anche al 99.999999999% senza replica multi AZ). Si chiede quindi di riconsiderare la formulazione iniziale del capitolato tecnico del Lotto 1 e ripristinare il requisito minimo iniziale di partecipazione tramite Region costituite da una o più AZ, e di richiedere, nel caso di singolo AZ, la presenza di "fault zone" / "fault domain" capaci di garantire un livello di alta disponibilità e durabilità garantito dagli SLA e premiando (esclusivamente per il criterio migliorativo R15) eventuali Region con due o più AZ nel caso di replica storage multi-AZ.</p> <p>RISPOSTA Non si conferma. Si veda inoltre risposta al chiarimento ID 1012.</p>
1048	Chiarimenti ID 740	<p>DOMANDA Con riferimento alla risposta al quesito # 740 dove si conferma che: "... tutti i volumi creati con il servizio di Block Storage, sia Standard che Premium, debbano essere replicato su almeno due availability zones, per quanto concerne i dischi di Boot, la replica non è obbligatoria." Visto che i "dischi di boot" sono anch'essi di tipologia "Block Storage", vengono utilizzati per ospitare il sistema operativo, i file system relativi ad installazioni software del cliente e in molti casi i dati applicativi e che ai fini dell'alta disponibilità sono indispensabili per un eventuale ripristino della macchina virtuale. Si chiede di confermare, per coerenza, che anche per i dischi di boot sia obbligatoria la replica su almeno due Availability Zone per le Region con due o più AZ garantendo così un ripristino completo e non parziale di una VM in caso di failure.</p> <p>RISPOSTA Si conferma la risposta al quesito ID 740.</p>

1049	ALLEGATO 16A - CAPITOLATO TECNICO SPECIALE LOTTO 1	<p>DOMANDA In riferimento al caso di test (Disegno di un Web Crawler) menzionato nell' ALLEGATO 16A - CAPITOLATO TECNICO SPECIALE LOTTO 1, si chiede conferma che sebbene il disegno di alto livello degli ambienti e dei componenti preveda 2PB di contenuti di pagine memorizzate al mese, al momento del test non verrà richiesto di allocare l'intero spazio storage per il funzionamento a regime ($\geq 2PB$), ma di verificare il numero di richieste di scrittura al secondo (1.600) e il numero di richieste di ricerca al secondo (4.000); allocando una frazione di spazio storage che sia sufficiente per l'esecuzione e la verifica. A tal proposito si desidera far notare che in una fase di sviluppo e collaudo il costo di 2PB di storage sarebbe maggiore di 50.000 EUR/Mese.2</p> <p>RISPOSTA Si conferma.</p>
1050	Garanzia Definitiva di cui Allegato 10 dell' AQ	<p>DOMANDA In relazione alla Garanzia Definitiva di cui Allegato 10 dell' AQ pari ad € 600.000,00 (Lotto 1), si prega di confermare che per la la stessa vengano previste tutte le previsioni di cui all'Art. 103 del D.lgs. 50/2016, incluse le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.</p> <p>RISPOSTA Si conferma. Si veda la risposta ID 539.</p>
1051	Quarto avviso di rettifica su GUUE n. S86 del 04/05/2020 e su GURI n. 51 del 06/05/2020	<p>DOMANDA DOMANDA: con il IV Avviso di Rettifica è stata prorogata la data di consegna della presente gara al 26 maggio 2020. A seguito di quanto previsto (i) dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 18 del 17/3/2020; (ii) dalla circolare interpretativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/3/2020, (iii) dall'art. 37 comma 1 del D.Lgs n. 23 del 8/4/2020 e (iv) dalla delibera Anac n. 312 del 9/4/2020, tenuto conto che le limitazioni messe in atto per arginare la diffusione del Covid-19 hanno inciso di fatto sulla capacità operativa delle imprese interessate a partecipare alla procedura in oggetto, rendendo più complesse le attività necessarie per la predisposizione dell'offerta per fatti non imputabili all'operatore, al fine di consentire la più ampia partecipazione, si chiede di confermare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che ai fini del computo del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta previsto per il 26/5/2020, non si tenga conto del periodo compreso tra il 23/2/2020 e il 15/5/2020, concedendo la conseguente proroga dei termini (coerentemente con quanto già disposto per la gara SGM ed. 1 -ID Sigef 2181 – Terzo avviso di rettifica su GUUE n. S77 del 20/04/2020 e su GURI n. 46 del 22/04/2020); • che conseguentemente poiché il termine di presentazione delle offerte era stato rettificato in data 11.03.2020 alla nuova scadenza del 16.04.2020, ovvero prima dell'entrata in vigore del d.l. 18/2020 (17.3.2020), non può dubitarsi della applicabilità nel caso di specie delle predette disposizioni, confermata peraltro anche dalla circolare del MIT del 23.3.2020 (https://www.assiv.it/circolare-mit-23-marzo-2020-applicazione-art-103-dl-17-marzo-2020-procedure-gare-appalto-dlgs-50-2016/) specificamente riguardante le procedure d'appalto e pertanto che Consip procederà, in osservanza alla normativa in essere, ad un ulteriore proroga fino al 07.07.2020 (calcolati sommando 82 giorni alla iniziale scadenza ante D.Lgs. del 26.04.2020) ovvero ad altra data successiva. <p>In caso di risposta negativa, attesa la potenziale limitazione degli interessi</p>

		<p>degli Operatori Economici interessati alla partecipazione, si chiede di specificare le modalità di applicazione del citato Decreto Legge.</p> <p>RISPOSTA Si conferma</p>
1052	Capitolato d'Oneri, cap. 10 Garanzia provvisoria e III Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 4 – Chiarimento ID 910	<p>DOMANDA DOMANDA: nella risposta al Chiarimento n. 910 si afferma che “la mancata disponibilità all’atto della sottoscrizione dell’AQ delle Region eventualmente offerte causa l'esclusione del concorrente come definito dalla lex specialis di gara con relativo scorrimento della graduatoria”. Si chiede di confermare che in tale circostanza, ovvero in tutti i casi in il Concorrente non rispetti l’impegno relativo ad un requisito di esecuzione per il quale si era impegnato in sede di presentazione dell’offerta a renderlo disponibile entro il termine di cui sopra, sarà anche escussa la garanzia provvisoria versata dal Concorrente.</p> <p>RISPOSTA Si conferma</p>

1053	<p>III Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 4 – Chiarimento ID 910; Capitolato d’Oneri_NEW par. 12 “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</p>	<p>DOMANDA DOMANDA: con riferimento alla risposta fornita al chiarimento 910 in merito alla possibilità di offrire Region che risponderanno a tutti i requisiti di gara alla stipula dell’Accordo Quadro, anche se non completamente operative al momento della sottoscrizione dell’offerta, tenuto conto che nel Capitolato d’Oneri è previsto che “L’offerta vincherà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 360 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.”, atteso che rendere operativa una Region è un’attività articolata e complessa che richiede anche significativi investimenti infrastrutturali, si chiede di confermare che il Concorrente debba rendere disponibili gli impegni presi nella risposta tecnica al più tardi entro 360 giorni dalla consegna della gara.</p> <p>RISPOSTA Non si conferma. Gli impegni presi dal concorrente devono essere operativi al momento della stipula che coincide con il momento da cui le Amministrazioni potranno, stipulando appositi ordini/Contratti Esecutivi, fruire dei servizi.</p>
1054	<p>II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – Chiarimenti ID 679 e ID 792</p>	<p>DOMANDA Nella risposta al chiarimento ID 679 si afferma che “Laddove il listino pubblico del CSP risulti difforme dalle previsioni di gara, il Concorrente dovrà riportare tutte le voci di costo del listino del CSP utilizzate nella normalizzazione del prezzo”.</p> <p>Il chiarimento ID 792 riporta un caso concreto di tale difformità: nel Listino di Gara è richiesto un unico prezzo per la voce Compute - Sistema Operativo Licensed – Linux RHEL, mentre i Listini dei CSP prevedono due distinti prezzi: uno per VM da 1 a 4 vCPU e uno per VM oltre 4 vCPU (da 6 in su).</p> <p>Si chiede di confermare che per soddisfare la richiesta di cui al quesito ID 679 è sufficiente riportare in Tabella B i due codici del Listino del CSP, ma non dovranno essere indicate le logiche con cui i due prezzi sono stati valorizzati per definire l’unico prezzo richiesto in gara, essendo tali logiche parte integrante della strategia di gara del Concorrente (e analogamente per tutti i casi in cui si presenteranno situazioni simili di difformità).</p> <p>In caso di risposta negativa si chiede di indicare le modalità di compilazione della Tabella B nel caso sopra descritto.</p> <p>RISPOSTA Si conferma</p>

1055

Il Tranche Chiarimenti e
Errata Corrige n. 3 –
Chiarimento ID 792

DOMANDA

Nella risposta al chiarimento ID 792 si conferma l'attuale modalità di pricing della componente Compute-Sistema Operativo Licensed (che prevede un unico prezzo per ciascuna voce di offerta indipendente dal numero di vCPU), motivando tale scelta con l'impossibilità di identificare un modello universale di pricing da parte dei Vendor.

Tale problema sembrerebbe risolvibile, ad avviso della scrivente, richiedendo a ciascun Concorrente di quotare i sistemi operativi Licensed secondo il sottostante modello di offerta che tenga conto delle politiche dei Vendor (che così risulterebbe una invariante per tutti i Concorrenti). Ciascuna Amministrazione potrà poi richiedere tante occorrenze quante necessarie ad istanziare l'immagine del S.O. richiesto, in funzione del numero di vCPU di cui si compone la propria istanza
Categoria Compute – Sistemi operativi Licensed

MODELLO DI OFFERTA ATTUALE		MODELLO DI OFFERTA PROPOSTO ("Vendor like")	
Voce di Listino	Prezzo offerto in gara	Voce di Listino	Prezzo offerto in gara
Linux – Oracle Linux	xx euro/immagine/ora	Linux – Oracle Linux	xx euro/immagine/ora
Linux – RHEL	xx euro/immagine/ora	Linux – RHEL- fino a 4 vCPU	xx euro/immagine/ora
		Linux – RHEL- oltre 4 vCPU	yy euro/immagine/ora
Linux SUSE	xx euro/immagine/ora	Linux SUSE	xx euro/immagine/ora
Windows	xx euro/immagine/ora	Windows	xx euro/vCPU/immagine/ora

Si chiede pertanto di consentire al Concorrente di proporre la relativa offerta secondo la tabella modificata, adeguando conseguentemente la documentazione di gara. In caso contrario si evidenzia una possibile situazione di indebito vantaggio di cui godrebbero i CSP (e di conseguenza i Concorrenti che proporranno tali operatori come CSP) che, nel duplice ruolo di CSP e Vendor, potrebbero applicare costi industriali per le licenze dei sistemi operativi Windows/Oracle Linux/RHEL a scapito di tutti gli altri Concorrenti che dovrebbero invece sostenere i costi commerciali definiti dai rispettivi License Agreement, configurandosi peraltro una potenziale violazione della concorrenza laddove il Vendor, nel corso della vigenza contrattuale, decida di aumentare tali costi a proprio vantaggio.

RISPOSTA

Non si conferma. Tutti i listini pubblici disponibili apertamente on-line riportano un pricing per istanza configurata con determinate capacità in termini di CPU, RAM e Storage. Nessuno dei listini pubblici disponibili apertamente on-line riporta una logica come quelle esposte dall'OE di licensing "fino a 4" ed "oltre 4" vCPU che sembra invece essere legata a logiche di rivendita commerciale on-premises. Ne consegue che il concorrente dovrà presentare un'offerta che sia congrua e sostenibile per tutta la durata contrattuale dell'Accordo Quadro, sulla scorta delle proprie valutazioni economiche.

1056

Il Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – Chiarimento ID 795

DOMANDA

DOMANDA: Nella risposta al chiarimento ID 795 si conferma l’attuale modalità di pricing della componente Database – DB Relazionali- Licensed (che prevede un unico prezzo per ciascuna voce di offerta indipendente dal numero di vCPU), motivando tale scelta con l’impossibilità di identificare un modello universale di pricing da parte dei Vendor.

Tale problema sembrerebbe risolvibile, ad avviso della scrivente, richiedendo a ciascun Concorrente di quotare i DB Relazionali Licensed secondo il sottostante modello di offerta che tenga conto delle politiche dei Vendor (che così risulterebbe una invariante per tutti i Concorrenti). Ciascuna Amministrazione potrà poi richiedere tante occorrenze quante necessarie ad istanziare il DB relazionale richiesto, in funzione del numero di vCPU di cui si compone la propria istanza.

Categoria Database -DB Relazionali - Licensed

MODELLO DI OFFERTA ATTUALE		MODELLO DI OFFERTA PROPOSTO (“Vendor like”)	
Voce di Listino	Prezzo offerto in gara	Voce di Listino	Prezzo offerto in gara
DB xyz	xx euro/istanza/ora	DB xyz	xx euro/vCPU/istanza/ora

Si chiede pertanto di consentire al Concorrente di proporre la relativa offerta secondo la tabella modificata, adeguando conseguentemente la documentazione di gara. In caso contrario si evidenzia una possibile situazione di indebito vantaggio di cui godrebbero i CSP (e di conseguenza i Concorrenti che proporranno tali operatori come CSP) che, nel duplice ruolo di CSP e Vendor, potrebbero applicare costi industriali per le licenze dei propri Database Relazionali, a scapito di tutti gli altri Concorrenti che dovrebbero invece sostenere i costi commerciali definiti dai rispettivi License Agreement, configurandosi peraltro una potenziale violazione della concorrenza laddove il Vendor, nel corso della vigenza contrattuale, decida di aumentare tali costi a proprio vantaggio.

RISPOSTA

Non si conferma. Si veda risposta al chiarimento ID 864. Ne consegue che il concorrente dovrà presentare un’offerta che sia congrua e sostenibile per tutta la durata contrattuale dell’Accordo Quadro, sulla scorta delle proprie valutazioni economiche.

1057

Il Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – Chiarimento ID 735

DOMANDA

Ad ulteriore conferma di quanto già espresso con la risposta alla domanda n. 735, si chiede di confermare che le attività di manutenzione, programmata o non programmata, effettuate dal CSP, non debbano richiedere l’interruzione del servizio; qualora fosse necessario lo spegnimento e il riavvio delle macchine virtuali, i relativi periodi di indisponibilità dovranno comunque essere conteggiati nello SLA di Uptime, anche nel caso in cui lo spegnimento/riavvio siano effettuati dal Cliente su richiesta del CSP.

RISPOSTA

La rilevazione del parametro Uptime è esclusivamente basata sulla disponibilità dei servizi. Pertanto, non è importante la natura della

		<p>manutenzione (nel caso citato dall'OE programmata o non) bensì conta che esse non impattino la fruizione dei servizi. Perquanto sopra, si conferma.</p>
1058	<p>Capitolato tecnico Speciale Lotto 1 – NEW – Paragrafo 2.4 Categoria Storage -Object Storage</p>	<p>DOMANDA DOMANDA: Si chiede di confermare che il servizio offerto dal Concorrente per la componente Object Storage debba consentire esclusivamente l'accesso real time agli oggetti, dove con real time si intende solo il tempo computazionale della CPU e dello Storage (dell'ordine di millisecondi) necessario per accedere ai dati memorizzati, escludendo quindi quelle soluzioni che prevedano la necessità di dover attendere il tempo necessario a recuperare i dati archiviati.</p> <p>RISPOSTA Non si conferma. E' richiesto per la componenete Object storage un servizio che consenta di eseguire operazioni direttamente sui dati inattivi senza doverli estrarre o caricare in sistemi separati.</p>
1059	<p>Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1_NEW – Chiarimenti ID 952 e 957</p>	<p>DOMANDA Atteso che la formulazione della domanda 952 (così come riportata nel documento di chiarimento) è poco comprensibile, mentre è chiara la risposta al chiarimento 957, si chiede di confermare la possibilità, da parte del Fornitore, di proporre i servizi di marketplace, per alcune categorie oggetto del bando, accessibili tramite la CMP custom messa a disposizione dal Concorrente Offerente ed erogati sull'infrastruttura del CSP proposto che ne garantisca il supporto. Tali servizi dovranno comunque garantire i requisiti in termini di compliance agli SLA richiesti da Consip</p> <p>RISPOSTA Fermo restando il vincolo riportato nel capitolato tecnico al paragrafo 2.2, di seguito riportato per comodità di lettura "Nel caso in cui il Fornitore partecipante offrisse più di un CSP lo stesso verrà escluso dalla gara. Tale condizione attiene alla necessità tecnica – a fondamento della presente procedura – di garantire la fornitura di un unico CSP per l'intero stack infrastrutturale/applicativo messo a disposizione della Pubblica amministrazione (e pertanto la gara mira ad acquisire la fornitura di servizi IAAS e PAAS erogati da un medesimo CSP);", si conferma.</p>

1060	<p>Capitolato d'Oneri_new.pdf – par. 17.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” criteri C10-C11-C12 Lotti 2-3-4-5-6 (pagg. da 47 a 72) e criteri C14-C15-C16 Lotti 7-8-9-10-11 (pagg. da 77 a 106)</p>	<p>DOMANDA DOMANDA: In riferimento alle certificazioni indicate nel Capitolato d’Oneri par. 17.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, si chiede di confermare che è ammessa in fase di aggiudicazione (rif. Capitolato d’Oneri Par. 22 “Aggiudicazione dell’Accordo Quadro e stipula”, nella sezione “Documenti per la stipula” lettera k) la presentazione di certificazioni equivalenti o superiori rispetto a quelle espressamente indicate in corrispondenza degli ambiti relativi ai Criteri 10-11-12 per i Lotti 2-3-4-5-6 ed ai Criteri 14-15-16 per i Lotti 7-8-9-10-11; per certificazione equivalente si intende una certificazione avente i medesimi obiettivi e contenuti in termini di livello e ambito delle conoscenze/competenze/esperienze e afferenti allo specifico prodotto/tecnologia/linguaggio/metodologia, ove previsto, della certificazione sostituita.</p> <p>RISPOSTA Non si conferma. In fase di aggiudicazione e stipula va comprovato esclusivamente quanto offerto in gara.</p>
1061	<p>Capitolato d'Oneri_new.pdf” par. 17.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” criteri C15 e C16 Lotti 7-8-9-10-11 (pagg. da 77 a 106) – “ID 2213 - III TRANCHE Chiarimenti e Errata corrige n 4- signed.pdf” chiarimento ID 879 (pag. 11)</p>	<p>DOMANDA DOMANDA: Nel Capitolato d’Oneri par. 17.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” lotti 7-8-9-10-11, Criteri C15 (possessione di certificazioni: “Cloud Architect”) e C16 (possessione di certificazioni: “System Engineer”) vengono richieste certificazioni Vendor in riferimento a 5 CSP (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Oracle Cloud, IBM Cloud e Google Cloud Platform).</p> <p>Nell’ambito del documento “III TRANCHE Chiarimenti e Errata corrige n. 4”, con il chiarimento n. 879 viene messo in risalto che sono equiparabili le certificazioni riconducibili a competenze “vendor” sviluppate su piattaforme cloud non-vendor neutral, come nel caso della equiparazione della certificazione Alibaba Cloud Professional - Cloud Computing, a quelle IBM Cloud.</p> <p>Si chiede di confermare che in generale le certificazioni riferite ad altri CSP non esplicitati nel Capitolato d’Oneri siano equiparabili alle certificazioni “Vendor” relativi agli ambiti a), b), c), d) ed e). Si chiede quindi di confermare che ai fini della comprova (rif. Capitolato d’Oneri Par. 22 “Aggiudicazione dell’Accordo Quadro e stipula”, nella sezione “Documenti per la stipula” lettera k) potranno essere presentate certificazioni per ogni ambito “Vendor” anche se trattasi di un CSP diverso da quelli su indicati, nel rispetto dei vincoli posti dal capitolato d’oneri per i criteri C15 e C16 (per ciascun criterio numero minimo di risorse professionali pari a sei per i lotti 7-8 e a quattro per i lotti 9-10-11, certificazioni su cinque ambiti “Vendor” e tre ambiti “Non vendor”, non saranno considerate valide più di due certificazioni per ciascuna risorsa professionale).</p> <p>RISPOSTA Non si conferma. Si vedano per maggior chiarezza la risposta date ai chiarimenti ID 1060 ed ID 1004.</p>

1062	III TRANCHE Chiarimenti e Errata corrige n. 4, Domanda n°886, pag.14; Capitolato Tecnico Generale_NEW, par. 3.2 Trasferimento Know-how, pag.27	<p>DOMANDA TESTO: DOMANDA n°886: “Si chiede di chiarire se il servizio di training richiesto (M5.2), di taglio tecnico per il trasferimento del know how alle Amministrazioni, sia equivalente al servizio di trasferimento know-how descritto nel capitolato tecnico generale pag. 27 e finalizzato al passaggio di consegne di fine fornitura per ciascun Contratto esecutivo, per un periodo massimo di trenta giorni solari precedenti alla data di scadenza del Contratto Esecutivo. RISPOSTA: “Si conferma”.</p> <p>DOMANDA: La fase M5.2 viene di fatto equiparata alla fase di trasferimento know-how descritta nel capitolato tecnico generale pag. 27. Si chiede conferma che il servizio di trasferimento know-how possa essere erogato anche nell'arco dell'intera durata progettuale, qualora richiesto dall'Amministrazione, e non solo negli ultimi trenta giorni solari precedenti alla data di scadenza del Contratto Esecutivo, in coerenza al contenuto del par. 3.2 del Capitolato Tecnico Generale.</p> <p>RISPOSTA Per ulteriormente chiarire la risposta al chiarimento ID 886, la natura dei due servizi è assimilabile ma non è lo stesso servizio. Difatti, nell'ambito del servizio l'Amministrazione potrebbe ad esempio richiedere giornate di formazione per i propri utenti ad esempio finalizzate al approfondimento di alcuni aspetti tecnologici degli ambienti cloud in uso all'amministrazione stessa.</p>
1063	III TRANCHE Chiarimenti e Errata corrige n. 4, Domanda n°886, pag.14; Capitolato Tecnico Generale_NEW, par. 3.2 Trasferimento Know-how, pag.27	<p>DOMANDA TESTO: DOMANDA n°886: “Si chiede di chiarire se il servizio di training richiesto (M5.2), di taglio tecnico per il trasferimento del know how alle Amministrazioni, sia equivalente al servizio di trasferimento know-how descritto nel capitolato tecnico generale pag. 27 e finalizzato al passaggio di consegne di fine fornitura per ciascun Contratto esecutivo, per un periodo massimo di trenta giorni solari precedenti alla data di scadenza del Contratto Esecutivo. RISPOSTA: “Si conferma”.</p> <p>DOMANDA: Si chiede conferma che in funzione della complessità del progetto di migrazione, il servizio di training (M5.2) richiesto possa avere una durata anche superiore a trenta giorni.</p> <p>RISPOSTA Alla luce anche della risposta data al chiarimento ID 1062, si conferma.</p>

1064	III TRANCHE Chiarimenti e Errata corrige n. 4, Domanda n°970, pag.55.	<p>DOMANDA TESTO: DOMANDA n°970: Con riferimento alla risposta fornita alla domanda n. 845, si chiede di confermare l'interpretazione che, per l'erogazione del servizio, L'Amministrazione metterà a disposizione del Fornitore i propri strumenti di Trouble Ticketing Management.</p> <p>RISPOSTA: Non si conferma.</p> <p>DOMANDA: Lotti 7-11. In riferimento a tale quesito, dove viene confermato che l'Amm.ne NON metterà a disposizione uno strumento di Trouble Ticketing per la fase M5.1, si chiede se, vista la natura dei servizi richiesti (servizi tecnici di supporto agli incident consuntivati in gg.pp.), si possa assumere che lo strumento di Trouble Ticketing non sia da prevedere nell'ambito della presente fornitura.</p> <p>RISPOSTA Si conferma</p>
1065	III TRANCHE Chiarimenti e Errata corrige n. 4, Domanda n°970, pag.55	<p>DOMANDA TESTO: DOMANDA n°970: Con riferimento alla risposta fornita alla domanda n. 845, si chiede di confermare l'interpretazione che, per l'erogazione del servizio, L'Amministrazione metterà a disposizione del Fornitore i propri strumenti di Trouble Ticketing Management.</p> <p>RISPOSTA: Non si conferma.</p> <p>DOMANDA: Lotti 7-11. In riferimento al tale quesito, dove viene confermato che l'Amm.ne NON metterà a disposizione uno strumento di Trouble Ticketing per la fase M5.1, si chiede di confermare che l'unico strumento richiesto in tale fase sia lo strumento di Knowledge Base.</p> <p>RISPOSTA Si conferma</p>
1066	Capitolato Tecnico Speciale Lotti 7-11_NEW, par. 6.5 FASE M5: SUPPORT E TRAINING, pag.18	<p>DOMANDA DOMANDA: Si chiede di chiarire se il processo di gestione degli incident sia da considerare un ulteriore deliverable rispetto a quello previsto per tale fase, ovvero la knowledge base. In caso di risposta affermativa, si chiede di confermare che sia da implementare il solo processo documentale e non l'intero sistema di incident management visto che la gestione del servizio è al di fuori dell'ambito della gara.</p> <p>RISPOSTA Si conferma che il processo di gestione degli incident è uno dei deliverable previsti. Si conferma altresì che non richiasta l'implementazione di un sistema di incident management.</p>

<p>1067</p>	<p>All. 21 - ID 2213 - Gara public cloud - SCHEMA DI ACCORDO QUADRO LOTTI 7-11_NEW, Art. 3 comma 2 - pag.5</p>	<p>DOMANDA TESTO: “Il valore indicativo stimato dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell’importo massimo presunto dei Contratti Esecutivi che verranno affidati in virtù dell’Accordo Quadro medesimo per i lotti (7-11), è il seguente: - Lotto 7: Euro 25.000.000,00 = (ventidue milioni), IVA esclusa - Lotto 8: Euro 16.000.000,00 = (quattordici milioni), IVA esclusa - Lotto 9: Euro 17.000.000,00 = (dodici milioni), IVA esclusa - Lotto 10: Euro 18.000.000,00 = (tredici milioni), IVA esclusa - Lotto 11: Euro 14.000.000,00 = (nove milioni), IVA esclusa” DOMANDA: Si chiede di confermare che gli importi da considerare sono quelli in numeri, mentre quelli riportati in lettere tra parentesi sono da considerarsi un refuso.</p> <p>RISPOSTA Sì conferma, trattasi di un refuso. Il valore a cui fare riferimento è quello indicato a numero e non a lettere. Si veda Errata corrige n5 e documento ripubblicato Schema di Accordo Quadro Lotti 7-11.</p>
<p>1068</p>	<p>Allegato 16C –APPENDICE 3 AL CAPITOLATO TECNICO SPECIALE LOTTI 7-11 SCHEDE BUSINESS CASE pag 1-2. Capitolato d’Oneri_new.pdf criteri C09 per lotti 7-11</p>	<p>DOMANDA DOMANDA: Nel documento si chiede di descrivere nel Business Case le 5 fasi progettuali: Solution design e architecture, Implementazione migrazione, Security, Service Management, Support. Nel capitolato d’oneri al criterio C09 il punteggio tecnico per la fase Support non è previsto. Si chiede di confermare che la trattazione del Business Case deve comprendere anche la descrizione delle modalità di erogazione della fase di Support. In caso di risposta affermativa si chiede di chiarire quali siano i criteri di valutazione applicati a tale fase.</p> <p>RISPOSTA Si conferma che la trattazione del Business Case deve comprendere anche la descrizione delle modalità di erogazione della fase di Support (per la fasi previste dalla trattazione dei casi re-host e re-purchase). I criteri per la valutazione della trattazione sono i medesimi previsti per le altre fasi dal criterio C09. Si veda errata corrige n.5 e documento Capitolato d'Oneri ripubblicato.</p>

1069	Allegato 16C –APPENDICE 3 AL CAPITOLATO TECNICO SPECIALE LOTTI 7-11 SCHEDE BUSINESS CASE pag 1-2. CAPITOLATO TECNICO SPECIALE LOTTI 7- 11, par. 6.5 Fase M5: Support e training	<p>DOMANDA</p> <p>DOMANDA: Nel documento si chiede di descrivere nel Business Case le 5 fasi progettuali: Solution design e architecture, Implementazione migrazione, Security, Service Management, Support.</p> <p>Nel capitolato tecnico, al paragrafo 6.5, si fa riferimento al servizio di Support e Training. Si chiede di chiarire se la trattazione del Business Case debba contemplare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di re-host, la gestione degli Incident (M5.1) e il Training (M5.2) • nel caso di re-purchase il training (M5.2). <p>RISPOSTA</p> <p>In linea con la richiesta del Capitolato tecnico speciale Lotti 7-11, per il caso di re-host vanno descritte le fasi M1,M2,M3,M4 ed M5, per il caso di re-purchase vanno descritte le fasi M2,M3,M4 ed M5.2. Pertanto, si conferma.</p>
1070	Capitolato tecnico Speciale Lotto 1 – NEW – Paragrafo 2.9 Categoria Databases	<p>DOMANDA</p> <p>DOMANDA: si chiede di confermare che per soddisfare il requisito minimo REQ_NRNS_03 - Supporto di almeno 200 operazioni DB (lettura/scrittura/cancellazione) al secondo – tutte le operazioni DB che possono essere effettuate dal servizio relativo alle istanze non relazionali di tipologia NoSQL Database (inserimenti, letture, sostituzioni, aggiornamenti, eliminazioni, query, etc....) concorrono in egual misura al raggiungimento di tale requisito.</p> <p>RISPOSTA</p> <p>Si conferma</p>
1071	Capitolato tecnico Speciale Lotto 1 – NEW – Paragrafo 2.9 Categoria Databases	<p>DOMANDA</p> <p>si chiede di confermare che la consuntivazione dei consumi per le istanze DB NoSQL avverrà su base orario e sul numero di transazioni in lettura/scrittura indipendentemente dal valore di operazioni DB al secondo associato all’istanza e fermo restando il rispetto del requisito REQ_NRNS_03.</p> <p>RISPOSTA</p> <p>Si conferma</p>
1072	III Tranche di chiarimenti ID 867	<p>DOMANDA</p> <p>atteso che l’Amministrazione ordina ed istanzia vCPU con frequenze di clock nominale minime stabilite e che il chiarimento permette l’adozione di CPU intelligenti in grado di adattare il proprio clock sulla base dei carichi di lavoro si chiede di confermare che in tal caso l’Amministrazione possa determinare tali modalità di variazione definendo quali sono i propri carichi di lavoro (e non quelli del HW sottostante) al di sotto dei quali sia possibile variare la frequenza agendo su opportuni parametri messi a disposizione tramite la CMP.</p> <p>RISPOSTA</p> <p>La soluzione proposta è ammessa. Tuttavia non costituisce requisito minimo pertanto non è obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara.</p>

Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)
